ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 141

delle Comunità europee

38° anno

24 giugno 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati** 1

Regolamento (CE) n. 1417/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa i tassi di conversione agricoli 3

* **Regolamento (CE) n. 1418/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi** 5

* **Regolamento (CE) n. 1419/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame** 8

* **Regolamento (CE) n. 1420/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round** 9

* **Regolamento (CE) n. 1421/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1994/1995** 10

* **Regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68** 12

* **Regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi** 16

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CE) n. 1424/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round** 19

Regolamento (CE) n. 1425/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 22

Regolamento (CE) n. 1426/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante sospensione della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo di talune monete 24

Regolamento (CE) n. 1427/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 19 e 20 giugno 1995 25

Regolamento (CE) n. 1428/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 26

* **Regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati** 28

* **Regolamento (CE) n. 1430/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati** 32

Regolamento (CE) n. 1431/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna 35

Regolamento (CE) n. 1432/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Sardegna 39

Regolamento (CE) n. 1433/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 250 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ai fini della loro trasformazione in Spagna 43

Regolamento (CE) n. 1434/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 47

Regolamento (CE) n. 1435/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 49

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Parlamento europeo

95/220/CE, Euratom, CECA:

* **Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 relativamente alle sezioni I — Parlamento, II — Consiglio, III — Commissione, IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti** 51

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario *(segue)*

Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 54

95/221/CE, Euratom, CECA :

* **Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che condede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 relativamente alle sezioni I — Parlamento, II — Consiglio, III — Commissione, IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti** 58

Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 61

95/222/CECA :

* **Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1993** 67

Risoluzione sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1993 e sulla relazione annuale della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA 73

95/223/CE :

* **Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1993** 75

95/224/CE :

* **Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1993** 77

95/225/CE :

* **Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993** 79

95/226/CE :

* **Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993** 80

95/227/CE :

* **Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993** 81

Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 82

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1305/95 della Commissione, dell'8 giugno 1995, che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo d'entrata applicabile ai cetrioli destinati alla trasformazione (GU n. L 126 del 9. 6. 1995)** 84

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1416/95 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1995

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito degli accordi preferenziali vigenti tra la Comunità europea, da un lato, e la Norvegia e la Svizzera, dall'altro, sono state accordate ai suddetti paesi delle concessioni per determinati prodotti agricoli trasformati;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre adeguare le suddette concessioni tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambi dei prodotti agricoli trasformati, in vigore tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Svizzera e la Norvegia, dall'altro;

considerando che, a tal fine, sono in corso colloqui con i suddetti paesi in vista della conclusione dei protocolli aggiuntivi degli accordi succitati;

considerando tuttavia che, date le scadenze troppo ravvicinate, i suddetti protocolli aggiuntivi non hanno potuto entrare in vigore il 1° gennaio 1995; che, in tali condizioni, e conformemente agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; che tali misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi comprendenti le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, le merci originarie della Svizzera, che figurano nell'allegato I, sono soggette a dei contingenti tariffari aperti secondo le condizioni ivi indicate.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, le merci originarie della Norvegia, che figurano nell'allegato II, sono soggette a dei contingenti tariffari aperti secondo le condizioni ivi indicate.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3238/94 [1].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

[1] GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 30.

ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 1995

SVIZZERA

Numero d'ordine	Codici NC	Descrizione	Contingenti autonomi	Aliquota del dazio applicabile
09.0911	1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco	550 t	esenti
09.0912	2101 10 11	Estratti, essenze e concentrati di caffè, con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	1 700 t	esenti
09.0913	2101 20 10	Estratti, essenze e concentrati di tè	120 t	esenti
09.0914	2106 90 91	Preparazioni alimentari/altri non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	850 t	esenti

ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 1995

NORVEGIA

Numero d'ordine	Codici NC	Descrizione	Contingenti autonomi	Aliquota del dazio applicabile
09.0765	1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida/altra	2 470 t	esenti
09.0766	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	150 t	esenti
09.0767	ex 2103 90 90	Preparazioni per salse e salse preparate e condimenti composti, del codice NC 2103 90 90, esclusa la mayonnaise e preparazioni per la fabbricazione di salse o miscugli per condimento	130 t	esenti
09.0768	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	390 t	esenti
09.0769	2106 90 91	Preparazioni alimentari/altri non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	510 t	esenti
09.0770	2203 00	Birra di malto	4 800 hl	esenti
09.0771	2207 10 00	Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	134 000 hl	esenti
09.0772	2207 20 00	Alcol etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi tipo	3 340 hl	esenti
09.0773	2208 90 58-20/80	Acquaviti	300 hl	esenti
09.0774	2403 10 10/90	Tabacco da fumo	370 t	esenti

REGOLAMENTO (CE) N. 1417/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1079/95 della Commissione [3];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione dei periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 [5]; che il paragrafo 2, dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 996/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli [6], il periodo di conferma iniziato il 25 aprile 1995 termina il 24 maggio 1995;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1273/95 della Commissione, del 2 giugno 1995, recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli [7], il periodo di conferma iniziato il 25 maggio 1995 termina il 23 giugno 1995;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 25 maggio al 23 giugno 1995, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per il franco belga e il franco lussemburghese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato,

oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1079/95 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1995.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 63.
(4) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(5) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.
(6) GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 15.
(7) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	39,5239	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,74166	corone danesi
	1,94962	marchi tedeschi
	302,837	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	5,88000	marchi finlandesi
	2,19672	fiorini olandesi
	0,829498	sterline irlandese
	2 311,19	lire italiane
	13,7190	scellini austriaci
	170,165	pesete spagnole
	9,91834	corone svedesi
	0,840997	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,0600	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	41,2317	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,44390	corone danesi		8,06423	corone danesi
	1,87463	marchi tedeschi		2,03085	marchi tedeschi
	291,189	dracme greche		315,455	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,65385	marchi finlandesi		6,12500	marchi finlandesi
	2,11223	fiorini olandesi		2,28825	fiorini olandesi
	0,797594	sterline irlandese		0,864060	sterline irlandese
	2 222,30	lire italiane		2 407,49	lire italiane
	13,1913	scellini austriaci		14,2906	scellini austriaci
	163,620	pesete spagnole		177,255	pesete spagnole
	9,53687	corone svedesi		10,3316	corone svedesi
	0,808651	sterline britanniche		0,876039	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CE) N. 1418/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 [4], ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzinaggio; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener conto delle spese tecniche di magazzinaggio e delle spese per interessi;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati di categoria C, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai fichi secchi di categoria C,

sono quelli stabiliti in allegato.

Articolo 2

L'importo da aggiungere al prezzo minimo dei fichi secchi non trasformati il primo giorno di ogni mese da settembre a giugno è fissato a 0,966 ECU per 100 kg netti di prodotto di categoria C.

Per le altre categorie, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/89 [6].

Articolo 3

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.
[3] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
[4] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.
[5] GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.
[6] GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU / 100 kg franco produttore
Fichi secchi non trasformati di categoria C	80,496

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU / 100 kg netto
Fichi secchi di categoria C	33,552

REGOLAMENTO (CE) N. 1419/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo [3], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 973/95 [5], ha stabilito le modalità di concessione di una restituzione speciale all'esportazione di prodotti del settore del pollame in taluni paesi terzi;

considerando che i titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CE) n. 437/95 sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione [6]; che, per favorire lo smercio delle quantità restanti, è opportuno agevolare l'accesso degli operatori al regime di cui al regolamento (CE) n. 437/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 437/95 è modificato come segue:

1) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) i prodotti sono esportati per essere immessi in consumo in Russia, in Azerbaigian, in Armenia, in Goergia, in Tagikistan, in Uzbekistan, in Albania, in Angola o in Iran; »

2) il testo della lettera c) è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.
(4) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.
(5) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 65.
(6) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 1420/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione [2] ha previsto le modalità d'applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro dei contingenti di sorgo e di miglio ; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti dai dazi doganali ed è soppressa la prefissazione dell'onere all'importazione, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni ;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili per tali contingenti sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci importate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, il regolamento (CEE) n. 865/90 è modificato come segue :

1) il termine « prelievo » è sostituito dal termine « dazio », ogniqualvolta ricorra ;

2) all'articolo 2 e all'articolo 4, il testo del secondo comma della lettera b) è soppresso ;

3) all'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente :

« b) nella casella 8, l'indicazione "ACP" o "PTOM", a seconda dei casi.

Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. Il dazio all'importazione non subisce alcuna maggiorazione o modifica. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1421/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 del Consiglio [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1363/95 [4], l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4 e di fichi di categoria C ; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo ;

considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di commercializzazione 1994/1995, nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.
(3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.
(4) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHE E I FICHI SECCHI NON TRASFORMATI DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1994-1995

A. UVE SECCHE

(ECU per giorno e 100 kg netti)

	Sino alla fine di febbraio 1996	Dal 1° marzo 1996
Uva sultanina di categoria 4	0,0247	0,0086

B. FICHI SECCHI

(ECU per giorno e 100 kg netti)

Fichi secchi di categoria C	0,0339

REGOLAMENTO (CE) N. 1422/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 4, l'articolo 15 bis, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 39,

considerando che l'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso denominato l'« accordo », esige in particolare che vengano adeguate, a decorrere dal 1° luglio 1995, le disposizioni regolamentari applicabili all'importazione nel settore dello zucchero e segnatamente per quanto concerne il melasso ;

considerando che, convertendo in aliquote di dazio della tariffa doganale comune, in appresso denominate « dazi della tariffa doganale », tutte le misure che limitano l'importazione di prodotti agricoli, l'accordo esige la soppressione dei prelievi variabili all'importazione previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ; che tale soppressione presuppone la definizione di modalità specifiche d'applicazione per la sospensione dei dazi all'importazione, l'introduzione di dazi addizionali all'importazione — in appresso denominati « dazi addizionali » — e la rilevazione dei prezzi cif dei melassi di barbabietola e di canna ; che, a tale proposito, è opportuno che l'applicazione di tali disposizioni, che incombe agli Stati membri, sia effettuata nel modo più centralizzato possibile ;

considerando che, per consentire la migliore gestione possibile e la trasparenza necessaria per gli operatori di mercato, occorre prevedere, da un lato, la rilevazione e la fissazione settimanale, in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso [3], dei prezzi cif del melasso sul mercato mondiale, in appresso denominati « prezzi rappresentativi », di cui all'articolo 15, pragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e, dall'altro, l'introduzione di dazi addizionali in base alle corrispondenti disposizioni dell'accordo ; che a tal fine e considerando la situazione deficitaria della Comunità è auspicabile prevedere che, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, si applichi immediatamente la sospensione dei dazi all'importazione, salvo decisione contraria, se esiste il rischio di perturbazioni del mercato comunitario del melasso dovute alla suddetta sospensione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1389/90 della Commisisone [4] ha stabilito le modalità di gestione di un contingente comunitario di 600 000 t per melassi originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, con l'applicazione di un prelievo ridotto all'importazione nella Comunità ; che, per gli stessi motivi summenzionati, è opportuno convertire tale prelievo in dazio all'importazione, mantenendo tuttavia le condizioni di gestione esistenti ; che, essendo il dazio all'importazione dei melassi inferiore, a decorrere dal 1° luglio 1995, al prelievo che poteva essere applicato prima di tale data, occorre fissare a zero senza dazio addizionale possibile il dazio all'importazione per il suddetto contingente ;

considerando che occorre pertanto abrogare, con effetto dal 1° luglio 1995, i regolamenti (CEE) n. 1411/70 della Commissione [5] e (CEE) n. 1389/90 ;

considerando che l'evoluzione delle importazioni di melassi nella Comunità dimostra come il porto di Amsterdam sia diventato il luogo di transito di frontiera ; che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 785/68 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I dazi addizionali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applicano ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per prezzi rappresentativi per i melassi sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 i prezzi cif per tali prodotti stabiliti e fissati dalla Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68, in appresso denominati « prezzi rappresentativi ».

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.
[4] GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 41.
[5] GU n. L 156 del 17. 7. 1970, pag. 29.

Tali prezzi vengono fissati in linea di massima settimanalmente secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Essi si applicano finché entra in vigore una nuova fissazione.

3. Se, per una settimana determinata, la Commissione non è in grado di stabilire un prezzo rappresentativo specifico per il melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00, perché mancano informazioni sulle possibilità di acquisto per tale melasso, si continua ad applicare il prezzo rappresentativo specifico precedentemente in vigore.

Tale prezzo rappresentativo non può essere tuttavia applicato per un periodo superiore a quattro settimane. Trascorso tale termine, il prezzo rappresentativo per il melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00 è stabilito in base al prezzo rappresentativo in vigore per il melasso di canna del codice NC 1703 10 00, maggiorato di un importo forfettario di 0,30 ECU per 100 kg e tenendo conto del prezzo limite specifico per il melasso di barbabietola.

Articolo 2

Il prezzo limite di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è, per 100 kg di melasso della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, pari a :

a) 7,90 ECU per il melasso del codice NC 1703 10 00 ;

b) 8,20 ECU per il melasso del codice NC 1703 90 00.

Articolo 3

1. Gli importi dei dazi addizionali derivanti dall'applicazione del prezzo rappresentativo considerato e relativi a ciascuno dei melassi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, vengono fissati contemporaneamente ai prezzi rappresentativi, conformemente al paragrafo 2.

2. Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 2 e il prezzo all'importazione cif da prendere in considerazione per stabilire il dazio addizionale conformemente all'articolo 4 :

a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a 0 ;

b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 30 % dell'importo che supera il 10 % ;

c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo che supera il 40 %, al quale viene aggiunto il dazio addizionale di cui alla lettera b) ;

d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo che supera il 60 %, al quale si aggiungono i dazi addizionali di cui alle lettere b) e c) ;

e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo che supera il 75 %, al quale si aggiungono i dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

Articolo 4

1. In mancanza della domanda di cui al paragrafo 2 o quando il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata di cui al paragrafo 2 è inferiore al prezzo rappresentativo fissato dalla Commissione, il prezzo cif all'importazione da prendere in considerazione per il calcolo del dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 3.

2. L'importatore può chiedere, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, all'autorità competente dello Stato membro d'importazione che, per il calcolo del dazio addizionale, venga applicato il prezzo cif all'importazione per la spedizione in causa, convertito in qualità tipo del melasso come definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, qualora il prezzo cif sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 o 3.

Il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito in prezzo del melasso di qualità tipo, mediante adeguamento secondo quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

In tal caso, l'applicazione del prezzo cif all'importazione per la spedizione considerata sulla quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, da parte dell'interessato, perlomeno delle prove seguenti :

— il contratto di acquisto o prova equivalente,

— il contratto di assicurazione,

— la fattura,

— il contratto di trasporto (se del caso),

— il certificato di origine,

— in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico,

che vanno fornite nei trenta giorni successivi all'accettazione della dichiarazione d'importazione.

Lo Stato membro interessato può esigere qualsiasi altra informazione e documento di sostegno della domanda.

Una volta presentata la domanda, si applica il dazio addizionale fissato dalla Commissione.

Tuttavia, la differenza tra il dazio addizionale fissato dalla Commissione e il dazio addizionale stabilito in base al prezzo cif all'importazione della spedizione in causa dà comunque luogo, su richiesta dell'interessato, al deposito di una cauzione conformemente all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [1].

Tale cauzione viene svincolata subito dopo l'accettazione della domanda da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'importazione, sulla base delle prove fornite dall'interessato.

L'autorità competente dello Stato membro respinge la domanda qualora ritenga inadeguate le prove fornite.

Se la domanda non viene accettata dall'autorità competente, la cauzione è incamerata.

3. Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione, per la settimana precedente, le importazioni conseguenti alle domande di cui al paragrafo 2 che sono state accolte, precisando i quantitativi di prodotto e i dazi in causa.

Articolo 5

Qualora il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile, a secondo dei casi, al melasso di canna del codice NC 1703 10 00 o al melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00 superi, per il prodotto in questione, il prezzo su cui ci si è basati per la campagna di commercializzazione considerata, nel determinare le entrate derivanti dalla vendita di melasso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo della differenza constatata dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Qualora la sospensione dei dazi all'importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato del melasso nella Comunità, si può decidere, secondo la stessa procedura, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.

Articolo 6

1. Il dazio all'importazione che è applicabile, a seconda dei casi, al melasso di canna del codice NC 1703 10 00 o al melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00, originari degli Stati ACP, è ridotto a zero entro il limite di un contingente di 600 000 t per ogni campagna di commercializzazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la nozione di prodotto originario e i metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE di Lomé.

3. Per ottenere il beneficio preferenziale, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione una dichiarazione d'immissione in libera pratica, la quale comprende una domanda apposita per il prodotto di cui al presente regolamento. Se tale dichiarazione è accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, queste autorità comunicano alla Commissione le domande di prelievo sul contingente.

4. La domanda di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, è trasmessa immediatamente alla Commissione.

5. I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta.

I prelievi non utilizzati sono riversati, quanto prima, nel contingente della campagna di commercializzazione per la quale erano stati concessi.

Se i quantitativi sono superiori al saldo disponibile del contingente, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa quanto prima gli Stati membri dei prelievi effettuati.

6. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione la parità e la continuità di accesso al contingente, nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo permetta.

Articolo 7

All'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 785/68, il termine « Rotterdam » viene sostituito ogni volta con il termine « Amsterdam ».

Articolo 8

I regolamenti (CEE) n. 1411/70 e (CEE) n. 1389/90 sono abrogati.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

[1] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1423/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 4 e l'articolo 39,

considerando che, in seguito all'accordo sull'agricoltura raggiunto con i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso denominato « l'accordo », è necessario modificare, in particolare, le disposizioni regolamentari applicabili all'importazione dei prodotti del settore dello zucchero, a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che, nel convertire in aliquote di dazio della tariffa doganale comune, in appresso denominato « dazi della tariffa doganale », l'insieme delle misure che limitano l'importazione dei prodotti agricoli, l'accordo richiede la soppressione dei prelievi variabili all'importazione previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; che tale soppressione comporta la definizione di modalità specifiche di applicazione per il calcolo di dazi addizionali all'importazione — in appresso denominati « dazi addizionali » — e la constatazione dei prezzi cif dello zucchero; che, a tale proposito, è opportuno che l'applicazione di tali disposizioni, che incombe agli Stati membri, sia effettuata nel modo più centralizzato possibile;

considerando che, per consentire la migliore gestione possibile e la trasparenza necessaria per gli operatori del settore dello zucchero, è opportuno stabilire, da un lato, la constatazione settimanale — in base a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio [3] — dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, in appresso denominati « prezzi rappresentativi », sul mercato mondiale dello zucchero e di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e, dall'altro, stabilire i dazi addizionali secondo le relative disposizioni dell'accordo;

considerando che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 [5], con effetto dal 1° luglio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi addizionali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono applicati ai prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 e 1702 90 99.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per prezzi rappresentativi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 s'intende, per quanto riguarda lo zucchero bianco e lo zucchero greggio, i prezzi cif all'importazione per tali prodotti, stabiliti conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68, in seguito denominati « prezzi rappresentativi ».

Tali prezzi vengono fissati per ogni campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Essi possono essere modificati nel corso di tale periodo dalla Commissione se la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto ai prezzi rappresentativi fissati in precedenza, un aumento o una diminuzione di almeno 0,5 ECU/100 kg.

3. Il prezzo rappresentativo dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per l'1 % di tenore in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in causa.

Articolo 2

Il prezzo limite di cui all'articolo 15, pragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari, per 100 kg di prodotti netti, a:

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.
[4] GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.
[5] GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

a) 53,10 ECU per lo zucchero bianco di cui ai codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio [1];

b) 64,7 ECU per lo zucchero del codice NC 1701 91 00;

c) 54,10 ECU per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 12 90 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio [2];

d) 41,30 ECU per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 12 10 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68;

e) 55,20 ECU per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 90 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68;

f) 41,80 ECU per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 10 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68;

g) 1,184 ECU per i prodotti del codice NC 1702 90 99 per l'1 % di tenore in saccarosio.

Articolo 3

1. Per ciascun prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli importi dei dazi addizionali derivanti dall'applicazione del prezzo rappresentativo in causa vengono fissati e modificati contemporaneamente ai prezzi rappresentativi, in conformità del paragrafo 2.

2. Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e il prezzo cif all'importazione da considerare conformemente all'articolo 4 per il calcolo del dazio addizionale:

a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo d'intervento, il dazio addizionale è uguale a zero;

b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;

c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio doganale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

Articolo 4

1. In mancanza della domanda di cui al paragrafo 2 o quando il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata di cui al paragrafo 2 è inferiore al prezzo rappresentativo fissato dalla Commissione, il prezzo cif all'importazione da prendere in considerazione per il calcolo del dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 3.

2. L'importatore può chiedere, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, all'autorità competente dello Stato membro d'importazione, per il calcolo del dazio addizionale, che venga applicato — a seconda dei casi — il prezzo cif all'importazione per la spedizione in causa di zucchero bianco o di zucchero greggio convertito in qualità tipo come definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, o il prezzo equivalente per il prodotto del codice NC 1702 90 99, qualora detto prezzo cif sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 o 3.

Il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito in prezzo dello zucchero di qualità tipo, mediante adeguamento secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68.

In tal caso, l'applicazione del prezzo cif all'importazione per la spedizione considerata sulla quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, perlomeno delle prove seguenti:

— il contratto di acquisto o prova equivalente,

— il contratto di assicurazione,

— la fattura,

— il contratto di trasporto (se del caso),

— il certificato di origine,

— in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico,

che vanno fornite nei trenta giorni successivi all'accettazione della dichiarazione d'importazione.

Lo Stato membro interessato può esigere qualsiasi altra informazione e documento di sostegno della domanda.

Una volta presentata la domanda, si applica il dazio addizionale fissato dalla Commissione.

Tuttavia, la differenza tra il dazio addizionale fissato dalla Commissione e il dazio addizionale stabilito in base al prezzo cif all'importazione della spedizione in causa dà

[1] GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

comunque luogo, su richiesta dell'interessato, al deposito di una cauzione conformemente all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [1].

Tale cauzione viene svincolata subito dopo l'accettazione della domanda da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'importazione, sulla base delle prove fornite dall'interessato.

L'autorità competente dello Stato membro respinge la domanda qualora ritenga inadeguate le prove fornite.

Se la domanda non viene accettata dall'autorità competente, la cauzione è incamerata.

3. Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione, per la settimana precedente, le importazioni conseguenti alle domande di cui al paragrafo 2 che sono state accolte, precisando i quantitativi di prodotto e i dazi in causa.

Articolo 5

1. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, risulta diverso da quello fissato per la qualità tipo, il dazio della tariffa doganale e il dazio addizionale per 100 kg di tale zucchero greggio sono calcolati moltiplicando il dazio relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.

2. Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) viene determinato col metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore di zucchero totale determinato con tale metodo viene convertito in saccarosio moltiplicando per il coefficiente 0,95.

In deroga al comma precedente, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per i prodotti contenenti meno dell'85 % di saccarosio e di zucchero invertito calcolato in saccarosio, è determinato prendendo in considerazione il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca viene determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1 a 1, e nei prodotti solidi tramite essiccamento. Il tenore di sostanza secca è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 1.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 837/68 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1424/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che in seguito all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round i prelievi variabili sono sostituiti da dazi fissi a partire dal 1° luglio 1995; che, di conseguenza , la normativa sulle importazioni applicabile a taluni prodotti originari della Svizzera, a norma della quale tale paese è esentato dall'applicazione del prelievo dato il livello dei pezzi di mercato dei bovini adulti ivi constatati, è abrogata a partire dalla suddetta data; che è tuttavia necessario, in attesa della conclusione di un nuovo accordo con la Svizzera, di mantenere la preferenza concessa a tale paese; che occorre pertanto adottare una misura transitoria che prevede, per le importazioni dei prodotti suddetti, l'esenzione del pagamento degli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune; che infine è necessario abrogare i regolamenti (CEE) n. 586/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 [3] e (CEE) n. 611/77 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3246/94 [5];

considerando che il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [6], prevede all'articolo 7 una diminuzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine; che l'istituzione di dazi fissi a partire dal 1° luglio 1995 rende altresí necessaria l'adozione di una misura transitoria allo scopo di ridurre gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune per i prodotti originari di tali paesi;

considerano che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune non si applicano ai prodotti elencati in allegato originari della Svizzera, accompagnati da un documento rilasciato da tale paese che ne certifichi l'origine svizzera.

2. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti dell'80 % per i prodotti elencati nell'allegato e originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tale riduzione si applica soltanto ai prodotti rispondenti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/95 della Commissione [7].

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 586/77 e (CEE) n. 611/77 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

L'applicabilità del disposto dell'articolo 1 è limitata al 30 giugno 1996.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.
[3] GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.
[4] GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.
[5] GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 70.
[6] GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[7] GU n. L 25 del 2. 2. 1995, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1

Croazia/Slovenia/Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Svizzera
Codici NC	Codici NC
0102 90 51	0102 90 05
0102 90 59	0102 90 21
0102 90 71	0102 90 29
0102 90 79	0102 90 41
0201 10 00	0102 90 49
0201 20 20	0102 90 51
0201 20 30	0102 90 59
0201 20 50	0102 90 61
	0102 90 69
	0102 90 71
	0102 90 79
	0201 10 00
	0201 20 20
	0201 20 30
	0201 20 50
	0201 20 90
	0201 30 00
	0206 10 95
	0210 20 10
	0210 20 90
	0210 90 41
	0210 90 90
	1602 50 10
	1602 90 61

REGOLAMENTO (CE) N. 1425/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore della carne suina sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1361/95 della Commissione [3];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1361/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1361/95 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 000	01	22,00
0203 12 11 100	01	22,00
0203 12 19 100	01	22,00
0203 19 11 100	01	22,00
0203 19 13 100	01	22,00
0203 19 15 100	01	14,00
0203 21 10 000	01	22,00
0203 22 11 100	01	22,00
0203 22 19 100	01	22,00
0203 29 11 100	01	22,00
0203 29 13 100	01	22,00

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0203 29 15 100	01	14,00
0210 11 31 110	01	75,00
0210 11 31 910	01	75,00
0210 12 19 100	01	18,00
0210 19 81 100	01	85,00
0210 19 81 300	01	66,00
1601 00 91 100	01	30,00
1601 00 99 100	01	18,00
1602 41 10 210	01	54,00
1602 42 10 210	01	42,00
1602 49 19 190	01	21,00

(1) Per le destinazioni seguenti :
01 tutti i paesi terzi.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1426/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

recante sospensione della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo di talune monete

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 [4], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che se dall'esame della situazione monetaria o del mercato emerge che l'attuazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo provoca o rischia di provocare difficoltà, si può decidere la sospensione dell'applicazione di dette norme ; che in caso di estrema urgenza la Commissione, previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo per unmassimo di tre giorni lavorativi ;

considerando che il mantenimento dell'attuale regime rischia di portare a operazioni speculative riguardanti il franco belga, il franco lussemburghese, la corona danese, il marco tedesco, il fiorino olandese, lo scellino austriaco, la lira italiana e la peseta spagnola e a perturbazioni dei mercati ; che è quindi opportuno sospendere d'urgenza la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo di queste monete,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo del franco belga, del franco lussemburghese, della corona danese, del marco tedesco, del fiorino olandese, dello scellino austriaco, della lira italiana e della peseta spagnola è sospesa per le domande presentate dal 26 al 28 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[4] GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1427/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 19 e 20 giugno 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame [1], modificato dal regolamento (CE) n. 973/95 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che le restituzioni per i prodotti del settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1373/95 della Commissione [3];

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le 40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di prefissazione sono tali che le domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 900, 0207 21 90 190, 0207 41 11 900, 0207 41 71 190, 0207 42 51 000, 0207 42 59 000 e 0207 42 10 990 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 909/95, le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate il 19 e 20 giugno 1995, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.
[2] GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 65.
[3] Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1428/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	56,6
	060	80,2
	066	41,7
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	65,0
0707 00 25	052	51,2
	053	166,9
	060	39,2
	066	53,8
	068	60,4
	204	49,1
	624	207,3
	999	89,7
0709 90 77	052	55,4
	204	77,5
	624	196,3
	999	109,7
0805 30 30	388	66,0
	528	56,6
	600	54,7
	624	78,0
	999	63,8
0809 10 30	052	133,4
	064	133,6
	999	133,5
0809 20 41, 0809 20 49	052	186,9
	064	140,6
	068	122,4
	400	208,0
	624	282,4
	676	166,2
	999	184,4
0809 30 31, 0809 30 39	220	121,8
	624	106,8
	999	114,3
0809 40 20	624	262,7
	999	262,7

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1429/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 14 bis, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 [5], ha fissato le modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commisisone [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95 [7], ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 [9], ha fissato le modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che la Commissione deve fissare i tassi della restituzione e i quantitativi massimi che possono beneficiare della restituzione, che tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di assegnazione dei titoli di esportazione e che possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica;

considerando che, per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno esigere un titolo di esportazione che comporti la fissazione anticipata della restituzione; che è altresì opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione ed indicare i dati che vanno comunicati alla Commissione nonché la metodologia da seguire per tale comunicazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei medesimi;

considerando che è opportuno subordinare altresì il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione e alla presentazione di una dichiarazione attestante che i prodotti sono ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità;

considerando che, entro i limiti di tolleranza, il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato richiesto il titolo;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commisisone talune informazioni relative alle domande di titoli;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi della restituzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, sono fissati contestualmente ai quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli con fissazione anticipata della restituzione.

2. Le fissazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate per periodo di assegnazione dei titoli.

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.
[3] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[4] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.
[6] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[7] GU n. L 88 del 20. 4. 1995, pag. 1.
[8] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[9] GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.

3. In caso di necessità, i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere riesaminati in funzione dell'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

Articolo 2

Gli Stati membri designano il(i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli d'esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 e ne informano la Commissione.

Articolo 3

1. I titoli con fissazione anticipata della restituzione vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La domanda di titolo è accompagnata :

— dalla costituzione di una cauzione d'importo pari alla metà di quello della restituzione vigente, per l'esportazione di cui trattasi, il giorno della domanda ;

— da una dichiarazione attestante che i prodotti da esportare sono stati ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto a 11 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87.

A richiesta dell'interessato, tale codice è sostituito da un altro dopo il rilascio del titolo, se il tasso della restituzione applicabile è lo stesso e se il codice corrisponde a un prodotto che si trova nella medesima categoria.

A norma dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, si intendono per categoria le classi di prodotti seguenti :

— uve secce del codice NC 0806 20 ;

— ciliegie temporaneamente conservate del codice NC 0812 10 ;

— pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, del codice NC 2002 10 ;

— frutta candite del codice NC 2006 ;

— frutta a guscio preparate, diverse dalle arachidi, del codice NC 2008 19 ;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pri o superiore a 10° Brix, ma inferiore a 22° Brix ;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 22° Brix, ma inferiore a 33° Brix ;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 33° Brix, ma inferiore a 44° Brix ;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 44° Brix, ma inferiore a 55° Brix ;

— succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 55° Brix.

3. Nella casella 22 è iscritta una delle seguenti menzioni :

— Restitución válida para ... *(cantidad por la que se haya expedido el certificado)* como máximo

— Restitutionen omfatter højst ... *(den mængde, licensen er udstedt for)*

— Erstattung gültig für höchstens ... *(Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)*

— Επιστροφή που ισχύει για ... *(ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό)* κατ' ανώτατο όριο

— Refund valid for not more than ... *(quantity for which licence issued)*

— Restitution valable pour ... *(quantité pour laquelle le certificat est délivré)* au maximum

— Restituzione valida al massimo per ... *(quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)*

— Restitutie voor ten hoogste ... *(hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)*

— Restituição válida para ... *(quantidade em relação à qual é emitido o certificado)*, no máximo

— Vientituki voimassa enintään ... *(määrä, jolle todistus on annettu)* osalta

— Bidrag som gäller för högst ... *(kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)*.

Articolo 4

1. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, successivamente per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali chiesti in applicazione dell'articolo 3 superano il quantitativo di cui all'articolo 1,

— diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati dei titoli con fissazione anticipata della restituzione, esclusi i titoli rilasciati per azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ;

— diminuito dei quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo in applicazione dell'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione ;

— maggiorato dei quantitativi di cui all'articolo 5 ;

— maggiorato dei quantitativi che figurano sulle domande ritirate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo ;

— maggiorato dei quantitativi per i quali dei titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati ;

— maggiorato dei quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

2. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non siano state adottate entro tale termine misure specifiche contemplate al paragrafo 1.

3. La durata di validità dei titoli suddetti è di cinque mesi dalla data del rilascio.

4. In caso di fissazione di una percentuale di riduzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione della percentuale in parola. Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

5. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Articolo 5

Alla fine di ciascun periodo di assegnazione dei titoli di cui all'articolo 1, i quantitativi non esauriti dell'insieme dei prodotti vanno eventualmente ad aggiungersi a quelli previsti per il periodo successivo, proporzionalmente ai quantitativi e/o alle spese inizialmente fissate per ciascun prodotto, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato.

Articolo 6

Gli Stati membri trasmettono via fax alla Commissione, conformemente al modello in allegato, il lunedì e il giovedì di ogni settimana e al più tardi alle ore 12 (ora di Bruxelles) una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per giorno lavorativo, per singola categoria di prodotti e per ciascuna destinazione :

— i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, con o senza fissazione anticipata della restituzione, ovvero, se del caso, la mancanza di domanda ;

— i quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo in applicazione dell'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 ;

— i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplate all'articolo 4, paragrafo 4 ;

— i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati ;

— i quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88,

fino all'ultimo giorno lavorativo che precede la comunicazione.

I quantitativi in parola sono ripartiti a seconda che riguardino o no le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 7

La concessione di una restituzione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 esclude la concessione di una restituzione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del medesimo regolamento, e viceversa.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1995.

Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

FORMULARIO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PREVISTI ALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1429/95

Stato membro :

Data di presentazione delle domande :

(in chilogrammi netti)

Prodotto	Destinazione	Domande di titoli		Esportazioni senza titolo		Domande ritirate		Titoli non utilizzati		Quantitativi non utilizzati	
		aiuto alimentare (GATT)	altri	aiuto alimentare (GATT)	altri	aiuto alimentare (GATT)	altri	aiuto alimentare (GATT)	altri	aiuto alimentare (GATT)	altri

REGOLAMENTO (CE) N. 1430/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 14 bis, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione [4] ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, sulla base dei relativi prezzi praticati sul mercato internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, se la restituzione per gli zuccheri addizionati ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non è sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, a questi ultimi può essere applicata la restituzione fissata conformemente all'articolo 14;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e i succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio [5] ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica per talune situazioni come quelle elencate in modo limitativo agli articoli 2, 4, 5 e 7; che è opportuno tenerne conto all'atto della fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [7], sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 [9];

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi dei

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.
[3] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[4] Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
[6] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[7] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[8] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[9] GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni all'esportazione e i quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati, per quanto concerne i titoli con fissazione anticipata della restituzione e rilasciati tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996, nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 18 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 [2], non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

Prodotto		Codice prodotto	Codice destinazione (1)	Tasso di restituzione (2) (in ECU/netto)	Quantitativi previsti per periodo di assegnazione dei titoli (in tonnellate)											
					1995						1996					
					luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
Ciliegie temporaneamente conservate		0812 10 00 100	A	125,5	2 440				2 440				2 440			
Pomodori pelati		2002 10 10 100	B	141,5	23 063				23 063				23 063			
Ciliegie candite		2006 00 31 000 2006 00 99 100	A	285,1	832				832				832			
Nocciole preparate		2008 19 19 100 2008 19 99 100	C	205,6	2 404				2 404				2 404			
Succhi d'arancia	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 10° Brix, ma inferiore a 22° Brix	2009 11 99 110 2009 19 99 110	C	19,8	333				333				333			
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 22° Brix, ma inferiore a 33° Brix	2009 11 99 120 2009 19 99 120	C	39,6	333				333				333			
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 33° Brix, ma inferiore a 44° Brix	2009 11 99 130 2009 19 99 130	C	59,4	263				263				263			
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 44° Brix, ma inferiore a 55° Brix	2009 11 99 140 2009 19 99 140	C	79,2	998				998				998			
	con un tenore di zucccheri pari o superiore a 55° Brix	2009 11 99 150 2009 19 99 150	C	99,1	4 216				4 216				4 216			

(1) I codici delle destinazioni sono definiti come segue :

A : Tutte le destinazioni diverse dai paesi dell'America settentrionale

B : Tutte le destinazioni diverse dagli Stati Uniti d'America

C : Tutte le destinazioni

(2) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse solo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1431/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 200 000 t di segala; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 200 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 [4];

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [5] e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 200 000 t di segala da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 200 000 t di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
[4] GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.
[5] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate :

— le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento ;

— le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori ;

— i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio [1].

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate :

— dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 10 ECU per tonnellata ;

— dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta ;

— dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 settembre 1995, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 29 giugno 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 27 luglio 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco : Bundesanstalt für Landwirtschaft unf Ernährung (BLE),

Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt-am-Main
(telex : 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali :

— l'offerta non è stata accettata ;

— il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova:

— dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 settembre 1995, salvo caso di forza maggiore, o

— che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna della segala in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti:

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) nº 1431/95],

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1431/95),

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1431/95),

— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/95],

— For processing (Regulation (EC) No 1431/95),

— Destinées à la transformation [règlement (CE) nº 1431/95],

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1431/95],

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1431/95),

— Para transformação [Regulamento (CE) nº 1431/95],

— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 1431/95],

— För bearbetning (förordning (EG) nr 1431/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	49 439
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	7 266
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	110 452
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	32 608

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 200 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco o destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 1431/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (−) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (c/1)

— Telex: — 22037 AGREC B
— 22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: — 295 01 32
— 295 25 15
— 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 1432/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Sardegna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Sardegna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori sardi 50 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento italiano non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Sardegna di 50 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Sardegna, senza tuttavia perturbare il mercato interno sardo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Sardegna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 [4];

considerando che, viste la precocità del raccolto in Sardegna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [5] e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 50 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Sardegna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
[4] GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.
[5] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato sardo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate :

— le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento ;

— le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori ;

— i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio [1].

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate :

— dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 10 ECU per tonnellata ;

— dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Sardegna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta ;

— dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Sardegna, entro il 30 settembre 1995, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 29 giugno 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 27 luglio 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco : Bundesanstalt für Landwirtschaft unf Ernährung (BLE),

Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt-am-Main
(telex : 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali :

— l'offerta non è stata accettata ;

— il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova :

— dell'avvenuta trasformazione in Sardegna, entro il 30 novembre 1995, salvo caso di forza maggiore, o

— che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Sardegna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Sardegna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti :

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) nº 1432/95],

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1432/95),

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1432/95),

— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/95],

— For processing (Regulation (EC) No 1432/95),

— Destinées à la transformation [règlement (CE) nº 1432/95],

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1432/95],

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1432/95),

— Para transformação [Regulamento (CE) nº 1432/95],

— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 1432/95],

— För bearbetning (förordning (EG) nr 1432/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	29 483
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	20 467

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 50 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco o destinate alla Sardegna

[Regolamento (CE) n. 1432/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (−) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (c/1)

— Telex: — 22037 AGREC B
— 22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: — 295 01 32
— 295 25 15
— 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 1433/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 250 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 250 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 250 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro del Regno Unito in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 [4];

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento del Regno Unito indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [5] e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 250 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 250 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
[4] GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.
[5] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento del Regno Unito pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate :

— le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento ;

— le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori ;

— i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento del Regno Unito prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio [1].

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate :

— dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 10 ECU per tonnellata ;

— dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta ;

— dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 settembre 1995, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 29 giugno 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 27 luglio 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento del Regno Unito :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
UK-Reading RG1 7 QW Berks
(Telex 84 83 02).

Articolo 8

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali :

— l'offerta non è stata accettata ;

— il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova :

— dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 settembre 1995, salvo caso di forza maggiore, o

— che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Spagna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti :

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) nº 1433/95],

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1433/95),

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1433/95),

— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1433/95],

— For processing (Regulation (EC) No 1433/95),

— Destinées à la transformation [règlement (CE) nº 1433/95],

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1433/95],

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1433/95),

— Para transformação [Regulamento (CE) nº 1433/95],

— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 1433/95],

— För bearbetning (förordning (EG) nr 1433/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
England	25 208
Scotland	224 792

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 250 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito o destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 1433/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (−) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (c/1)

— Telex: — 22037 AGREC B
— 22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: — 295 01 32
— 295 25 15
— 296 10 97

REGOLAMENTO (CE) N. 1434/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [3],

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione [4] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[4] GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (8)
0709 90 60	105,47 (2) (3)
0712 90 19	105,47 (2) (3)
1001 10 00	47,20 (1) (5) (11)
1001 90 91	85,46
1001 90 99	85,46 (9) (11)
1002 00 00	122,71 (6)
1003 00 10	107,31
1003 00 90	107,31 (9)
1004 00 00	102,98
1005 10 90	105,47 (2) (3)
1005 90 00	105,47 (2) (3)
1007 00 90	111,24 (4)
1008 10 00	60,58 (9)
1008 20 00	65,17 (4) (9)
1008 30 00	0 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	165,23 (9)
1101 00 15	165,23 (9)
1101 00 90	165,23 (9)
1102 10 00	217,38
1103 11 10	116,49
1103 11 90	192,82
1107 10 11	165,26
1107 10 19	126,80
1107 10 91	204,15 (10)
1107 10 99	155,86 (9)
1107 20 00	179,47 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1435/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2] in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 [4], in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 178/95 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1376/95 [6],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1995.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
[4] GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.
[5] GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.
[6] GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (6)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (5)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (3)
1006 10 21	—	190,34	389,38
1006 10 23	—	174,32	357,35
1006 10 25	—	174,32	357,35
1006 10 27	268,01	174,32	357,35
1006 10 92	—	190,34	389,38
1006 10 94	—	174,32	357,35
1006 10 96	—	174,32	357,35
1006 10 98	268,01	174,32	357,35
1006 20 11	—	239,01	486,73
1006 20 13	—	218,99	446,69
1006 20 15	—	218,99	446,69
1006 20 17	335,01	218,99	446,69
1006 20 92	—	239,01	486,73
1006 20 94	—	218,99	446,69
1006 20 96	—	218,99	446,69
1006 20 98	335,01	218,99	446,69
1006 30 21	—	293,69	616,18
1006 30 23	—	329,07	686,85
1006 30 25	—	329,07	686,85
1006 30 27	515,14	329,07	686,85
1006 30 42	—	293,69	616,18
1006 30 44	—	329,07	686,85
1006 30 46	—	329,07	686,85
1006 30 48	514,14	329,07	686,85
1006 30 61	—	313,20	656,24
1006 30 63	—	353,24	736,31
1006 30 65	—	353,24	736,31
1006 30 67	552,23	353,24	736,31
1006 30 92	—	313,20	656,24
1006 30 94	—	353,24	736,31
1006 30 96	—	353,24	736,31
1006 30 98	552,23	353,24	736,31
1006 40 00	—	64,55	136,35

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE modificata.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 aprile 1995

che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992 relativamente alle sezioni I — Parlamento, II — Consiglio, III — Commissione, IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti

(95/220/CE, Euratom, CECA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 78 ottavo,

— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,

— visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 180 ter,

— visto il bilancio per l'esercizio 1992,

— visti il conto di gestione e il bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1992 [SEC(93)385-388],

— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1992 e le risposte delle istituzioni [1],

— vista la raccomandazione del Consiglio del 21 marzo 1994 (C3-0147/94), ma rilevandone l'incompletezza,

— vista la sua risoluzione del 21 aprile 1994 intesa a informare la Commissione dei motivi per cui non può essere attualmente concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1992 [2],

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per la politica regionale, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0056/95),

[1] GU n. C 309 del 16. 11. 1993.
[2] GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 322.

1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 1992 ammontavano a:

	ECU	ECU
— **Entrate**		
— Entrate previste nel bilancio generale	61 096 757 014	
— Entrate relative a prestazioni per conto terzi	66 903 373	
		61 163 660 387
— **Stanziamenti per gli impegni**		
— Stanziamenti autorizzati nel bilancio generale	63 907 043 993	
— Stanziamenti riportati dall'esercizio 1991	692 999 944	
— Stanziamenti trasformati in saldo dopo annullamento, nel corso dell'esercizio 1991, di impegni precedenti al 1991	290 913 996	
— Stanziamenti resi disponibili a seguito di restituzione di depositi	115 366 999	
— Stanziamenti corrispondenti ad entrate relative a prestazioni per conto terzi	69 425 829	
		65 075 750 762
— **Stanziamenti per pagamenti**		61 280 777 237

2. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione dei seguenti importi:

	ECU	ECU
a) **Entrate**		
— Risorse proprie	59 640 272 308	
— Entrate provenienti da terzi	71 528 274	
		59 711 800 582
b) **Spese**		
— Pagamenti effettuati per l'esercizio	57 513 067 773	
— Stanziamenti riportati al 1993	1 343 935 338	
		58 857 003 111
c) **Saldo dell'esercizio** 1992		1 004 008 811
Questo saldo è calcolato come segue:		
— Entrate per l'esercizio		59 711 800 582
— Pagamenti imputabili agli stanziamenti dell'esercizio	57 513 067 773	
— Stanziamenti riportati al 1993	1 343 935 338	
		– 58 857 003 111
Differenza		854 797 471
— Stanziamenti riportati dal 1991 e caduti in prescrizione		+ 126 509 573
— Differenze di cambio nel corso dell'esercizio 1992		+ 22 701 766
Saldo dell'esercizio 1992		1 004 008 811
Questo saldo rispecchia esclusivamente la situazione contabile e prescinde dalle spese realmente sostenute nel corso di questo esercizio		
d) **Utilizzazione degli stanziamenti per impegni**		62 392 982 124
e) **Bilancio al 31 dicembre 1992:**		
	ATTIVO (ECU)	PASSIVO (ECU)
Valori immobilizzati	9 429 259 159	
Valori di esercizio	100 341 980	
Valori realizzabili	910 555 280	
Conti di tesoreria	6 506 553 824	
Conti di regolarizzazione	306 400 110	
TOTALE	17 253 110 353	
Capitali permanenti		11 529 567 262
Debiti a breve termine		4 193 827 445
Conti di regolarizzazione		108 273 099
Conti di tesoreria		1 421 442 547
TOTALE		17 253 110 353

3. concorda sul fatto che si dovranno ancora effettuare controlli definitivi sulle spese FEAOG riferite dagli Stati membri e che a tali importi si potrebbero ancora apportare correzioni ;

4. si riserva pertanto il diritto di riesaminare gli importi in questione nella misura in cui si riferiscano a spese del FEAOG, sezione garanzia, alla luce della decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 1992, che sarà trasmessa al Parlamento europeo per una decisione integrativa della presente decisione di discarico ;

5. rileva che la Commissione ha ora ottemperato alle richieste contenute nella sua precitata risoluzione del 21 aprile 1994 relative al recupero degli stanziamenti assegnati nell'ambito del regime delle quote lattiere, alla nomina di personale all'UCLAF e alla fornitura di informazioni sulla frode interna relativa al tabacco, in misura tale da rendere possibile la concessione del discarico ;

6. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;

7. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti la presente decisione unitamente alla risoluzione recante le sue osservazioni e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Il Segretario generale
Enrico VINCI

Il Presidente
Klaus HÄNSCH

RISOLUZIONE

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1992

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto l'articolo 206 del trattato CE,

— visto l'articolo 89 del regolamento finanziario del 13 marzo 1990 (1), in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico,

— constatando che, in base al medesimo articolo, le istituzioni sono altresì tenute a riferire, a richiesta del Parlamento europeo, sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio,

— vista la raccomandazione del Conisglio del 21 marzo 1994 (C3-0147/94), ma rilevandone l'incompletezza dovuta al fatto che essa riserva la posizione del Consiglio proprio sul punto che rappresenta il principale ostacolo alla concessione del discarico,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0056/95),

considerando che la Commissione è la sola responsabile giuridca dell'esecuzione del bilancio, ai sensi dell'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea,

Questioni relative al precedente rinvio del discarico

1. si compiace del fatto che, sulla scorta della richiesta del Parlamento, la Commissione ha deciso di revocare la sua precedente decisione di applicare retroattivamente nuove quote lattiere per l'Italia nel 1989, nonché per l'Italia, la Spagna e la Grecia nel 1990 e 1991, consentendo così il recupero di 1 600 MECU, come richiesto dal Parlamento;

2. rileva l'assenza di una chiara raccomandazione del Consiglio per quanto concerne la gestione da parte della Commissione del sistema delle quote lattiere nel contesto del discarico;

3. apprende tuttavia che la decisione originale di liquidazione dei conti per il 1989 prevedeva una decisione di applicare retroattivamente nuove quote lattiere in Spagna e che tale decisione rimane in vigore; ritiene che il principio di tale caso sia identico a quelli rettificati dalla Commissione e che la perdita connessa a tale omissione per il contribuente ammonta a circa 170 000 000 ECU;

4. rileva e deplora il fatto che la Commissione ha attivato in Italia e in Spagna un programma di riscatto della produzione lattiera senza base giuridica; rileva che tale programma ha comportato una riduzione dei dati della produzione per gli Stati membri interessati e quindi del livello delle rettifiche finanziarie loro incombenti; rileva che la perdita cumulativa connessa a tale atto illecito per i contribuenti ammonta a circa 170 000 000 di ECU;

5. rileva che, pur avendo la Commissione rispettato i termini formali della risoluzione di rinvio del Parlamento del 21 aprile 1994, intesa a informare la Commissione dei motivi per cui non può essere attualmente concesso il discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1992 (2), ottenendo così il discarico, essa ha omesso di applicarne i principi di base in modo coerente, con la conseguenza che il contribuente comunitario continua a subire una perdita di circa 340 000 000 di ECU; chiede pertanto che la Commissione recuperi tale importo dagli Stati membri interessati;

6. incarica la Commissione di non attivare alcun programma di riscatto della produzione lattiera finché non sia stata approvata una base giuridica che lo consenta in base alle normali procedure legislative della Comunità europea;

7. si attende una decisione sulla proposta di base giuridica per l'applicazione retroattiva delle quote lattiere per gli esercizi finanziari 1992 e 1993; si impegna a esaminare attentamente la proposta in ordine alla legalità di tale normativa;

8. incarica la Commissione di pubblicare senza ulteriore indugio le recenti decisioni relative alla liquidazione dei conti 1989 e 1990 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;*

9. ritiene che la decisione della Commissione di non tener conto della obiezione del proprio controllore finanziario all'applicazione retroattiva di quote lattiere contenute nalla prima modifica alla decisione della liquidazione dei conti 1989 e la decisione del controllore finanziario di non opporre analoga procedura per quanto riguarda la liquidazione dei conti 1990

(1) GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 322.

evidenzino l'importanza che la Comunità istituisca un sistema nell'ambito del quale i singoli possano rispondere di azioni che comportino la spesa di fondi pubblici; chiede alle istituzioni di includere tale nozione nella revisione dei trattati prevista per il 1996;

10. ribadisce il principio secondo il quale l'inosservanza della legislazione comunitaria da parte di Stati membri non può essere tollerata e che, qualora avvenga, la Commissione è in obbligo di imporre le opportune sanzioni e apportare le necessarie correzioni; rileva che la Commissione non ha inizialmente ottemperato a tale obbligo per quanto riguarda il regime delle quote lattiere e deve ancora procedere compiutamente;

11. ricorda alla Commissione che il Parlamento deve essere pienamente informato in ordine agli sviluppi delle indagini riguardante le frodi compiute nel settore tabacco negli Stati membri;

12. rileva che le informazioni fornite dalla Commissione alla commissione parlamentare per il controllo dei bilanci in merito alle conclusioni delle indagini interne sulla presunta frode in seno alla sua divisione « tabacco » equivalgono al riconoscimento che la questione non è stata affrontata con la dovuta rapidità e decisione;

13. esorta la Commissione a garantire che tutti i casi di sospette frodi interne alla Commissione siano immediatamente deferiti all'UCLAF, che dovrà disporre di poteri pieni e indipendenti e dei mezzi per svolgere indagini su tali casi, nonché del potere discrezionale di ricorrere a enti esterni, ove opportuno, vegliando a che siano tutelati i diritti individuali; invita la Commissione a trasmettergli il testo delle nuove disposizioni interne opportune entro il 30 giugno 1995;

14. prende atto con soddisfazione della conferma da parte della Commissione dell'assegnazione di 50 nuovi posti all'UCLAF nel corso del 1994;

Questioni politiche

15. ritiene le principali ragioni sottese a molti dei problemi evidenziati nella presente risoluzione risiedano nel conflitto di interessi percettibile tra il Consiglio e la Commissione, il quale riflette il fatto che gli Stati membri vedono spesso i propri interessi nazionali in contrasto con l'esecuzione effettiva del bilancio comunitario, l'attuazione della politica comunitaria e la tutela degli interessi finanziari comunitari;

16. rileva che in varie occasioni il Consiglio ha ostacolato l'adozione di normative proposte dalla Commissione che avrebbero rafforzato la tutela degli interessi dei contribuenti comunitari come espressi dal bilancio comunitario;

17. ritiene che l'effettiva responsabilità dell'esecuzione del bilancio comunitario e dei numerosi difetti dell'esecuzione sia condivisa tra Commissione e Stati membri; rileva che il Consiglio e gli Stati membri tendono a sottrarsi alle conseguenze di tale responsabilità;

18. deplora il fatto che gli obiettivi di varie politiche comunitarie, in particolare quelle più onerose, sono mal definiti e/o vaghi; ritiene che la mancanza di chiarezza sia uno dei fattori principali di perplessità dell'opinione pubblica in merito alle spese comunitarie; invita pertanto la Commissione a fissare obiettivi politici verificabili e concreti a breve e medio termine in tutti i campi e a specificare in seguito, sulla base di chiari criteri, se tali obiettivi siano stati raggiunti;

Spesa FEAOG

19. deplora, in particolare per i casi in cui le irregolarità in questione hanno originato somme considerevoli per il bilancio comunitario, il fatto che alcuni Stati membri non hanno aiutato la Corte dei conti nelle sue indagini sul settore del tabacco né attuato le normative comunitarie quando la Corte li ha richiamati ai loro obblighi; invita la Commissione a far uso di tutti i poteri conferitile dai trattati per assicurare il rapido recupero delle somme indebitamente versate e il pieno rispetto della legislazione comunitaria;

20. chiede alla Commissione di prendere tutte le misure necessarie ad assicurare che gli Stati membri che beneficiano di sussidi del FEAOG, sezione garanzia, dispongano dell'infrastruttura necessaria per tutti i prodotti (catasti completi, dati statistici affidabili, efficaci sistemi di controllo, ecc.), consentendo quindi una sana gestione finanziaria degli stanziamenti comunitari;

Fondi strutturali

21. chiede alla Commissione di includere nelle prossime relazioni annuali sull'esecuzione della riforma dei Fondi una descrizione cifrata delle irregolarità riscontrate, degli importi indebitamente versati e dei recuperi effettuati e/o avviati;

22. prende atto dell'importanza dell'impatto dei Fondi sull'offerta e la domanda, quale risulta dalle valutazioni della Commissione, ma chiede alla Commissione di proseguire e pubblicare le proprie valutazioni sugli effetti realmente strutturali dell'azione dei Fondi, cioè sull'evoluzione dell'offerta nel medio-lungo periodo;

23. rileva la persistenza dei problemi concernenti le ritenute detratte da talune autorità di gestione all'atto dell'erogazione di aiuti ; ricorda alla Commissione il suo impegno, preso in occasione del precedente discarico, di esaminare la questione e chiede pertanto un'azione determinata per arrestare tali pratiche irregolari ;

Politiche interne

24. rileva che la valutazione che la Corte dei conti ha effettuato sui tre programmi quadro per la ricerca finora approvati induce a ritenere che numerose carenze possano inficiare il conseguimento degli obiettivi che l'articolo 130 F del trattato assegna alla ricerca (rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e sviluppo della sua competitività internazionale) ; ritiene che a tali carenze si debba ovviare :

— riducendo i ritardi che hanno finora caratterizzato l'approvazione e l'esecuzione dei programmi di ricerca, sia sul piano delle procedure decisionali che su quello della gestione amministrativa ;

— promuovendo un coordinamento con i governi e gli Stati membri, gli organismi di ricerca pubblici e privati e le imprese che permetta di creare sinergia e di rafforzare quindi l'impatto percentualmente modesto dell'intervento finanziario comunitario ;

— finalizzando la valutazione alla verifica degli obiettivi fissati dal trattato e fissando dei parametri che tengano conto, oltre che degli aspetti tecnico-scientifici, anche di quelli attinenti all'idoneità degli strumenti di programmazione finanziaria ;

25. chiede alla Corte dei conti di includere nella propria programmazione pluriennale l'esame dei vincoli che la comitatologia comporta per l'esecuzione dei progetti di ricerca e la verifica del nuovo sistema di selezione e delle nuove strutture amministrative che la Commissione ha posto in essere per ovviare alle carenze amministrative segnalate da un gruppo di esperti indipendenti ;

26. invita la Commissione, alla luce dei termini spesso eccessivi intercorsi fra l'approvazione di un programma specifico del terzo programma quadro e i primi impegni di spesa, a fare in modo che l'intervallo tra queste due fasi non superi comunque i nove mesi in caso di attuazione di programmi del quarto programma quadro ;

Relazioni esterne

27. invita la Commissione e la BEI a controllare con la massima attenzione il rimborso dei prestiti concessi a paesi dell'Europa centrale e orientale e alle repubbliche dell'ex Unione Sovietica e a tenerlo pienamente informato in merito a tutte le inadempienze, indipendentemente dal fatto che esse comportino o meno un ricorso formale alle risorse comunitarie basato sulle garanzie del bilancio comunitario a tali prestiti ;

28. invita la Commissione a creare, congiuntamente ad altri donatori, una rete di informazioni sui prodotti alimentari disponibili e le condizioni di consegna nei paesi in via di sviluppo, al fine di aumentare l'efficienza delle operazioni triangolari ;

Gestione finanziaria

29. è preoccupato per le osservazioni della Corte concernenti il ruolo del controllore finanziario del Consiglio ; fa propria la raccomandazione della Corte che il controllore finanziario svolga un ruolo più attivo e manifesto nel processo di controllo interno e che il Consiglio elimini ogni ambiguità concernente gli obblighi del controllore finanziario ;

30. rileva che la gestione da parte del controllore finanziario della Commissione dei deferimenti ex-post, benché abbia dato ancora motivo di preoccupazione nel 1993, sembra mostrare segni di miglioramento ; tuttavia, torna a insistere affinché la Commissione rispetti d'ora in avanti la ripartizione delle responsabilità fissata dal regolamento finanziario, in base alla quale il controllore finanziario rifiuta il visto a ogni operazione non conforme al regolamento finanziario, mentre l'autorità superiore dell'istituzione può non tenere conto di tali rifiuti ove lo ritenga opportuno ;

31. ribadisce la sua richiesta alla Corte dei conti di fornirgli ogni anno, preferibilmente integrata nella sua relazione annuale, una tabella relativa ai rifiuti di visto e alle decisioni di non tenerne conto in ciascuna istituzione ;

32. rileva che, dal giugno 1994, il posto di controllore finanziario alla Commissione è stato coperto su base temporanea ; invita la Commissione a procedere senza indugio a una nomina definitiva compatibile con l'espletamento indipendente delle mansioni di controllore finanziario ;

Frodi

33. non è ancora convinto che i controlli nazionali siano mirati ai settori maggiormente suscettibili di frodi ; invita la Commissione a rafforzare la pressione sugli Stati membri affinché applichino adeguate tecniche di analisi del rischio ;

34. invita ancora una volta la Commissione, in vista di un rafforzamento della lotta contro le frodi, a presentare entro il 30 giugno 1995 :

a) proposte volte a subordinare il pagamento di fondi dell'UE agli Stati membri a un'adeguata applicazione dei loro obblighi di controllo ;

b) proposte volte a imporre ammende agli Stati membri in caso di mancata notifica di casi di frode e di irregolarità ;

c) una relazione sui problemi connessi al recupero delle somme indebitamente erogate o evase ;

Varie

35. invita la Commissione a confermare che presenterà al Parlamento, entro la metà di maggio di ogni anno, una relazione sull'esecuzione delle sovvenzioni di bilancio concesse a organizzazioni esterne e che in tali relazioni illustrerà come e in qual misura la Commissione ha rispettato i criteri di concessione di tali sovvenzioni fissati dall'autorità di bilancio nei relativi capitoli ;

36. invita nuovamente la Commissione a presentare formalmente proposte entro il 30 giugno 1995 che le consentano di sospendere i pagamenti agli Stati membri in ogni settore del bilancio in cui questi ultimi non abbiano rispettato i propri obblighi di controllo in modo soddisfacente per la Commissione.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 aprile 1995

che condede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 relativamente alle sezioni I — Parlamento, II — Consiglio, III — Commissione, IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti

(95/221/CE, Euratom, CECA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 78 ottavo,

— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,

— visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 180 ter,

— visto il bilancio per l'esercizio 1993 (1),

— visti il conto di gestione e il bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1993 [SEC (94) 0162-0165],

— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1993 e le risposte delle istituzioni (2),

— vista la raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1995 (C4-0099/95),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per la politica regionale, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0059/95),

1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 1993 ammontavano a:

	ECU	ECU
— **Entrate**		
— Entrate previste nel bilancio generale	66 857 939 052,00	
— Entrate relative a prestazioni per conto terzi	46 688 654,08	
		66 904 627 706,08
— **Stanziamenti d'impegno**		
— Stanziamenti autorizzati nel bilancio generale	70 407 784 052,00	
— Stanziamenti riportati dall'esercizio 1992	495 536 777,42	
— Stanziamenti trasformati in saldo dopo annullamento, nel corso dell'esercizio 1993, di impegni precedenti al 1993	64 552 269,00	
— Stanziamenti resi disponibili a seguito di restituzione di depositi	65 959 977,00	
— Stanziamenti corrispondenti ad entrate relative a prestazioni per conto terzi	48 048 890,37	
		71 081 881 965,79
— **Stanziamenti di pagamento**		66 966 040 975,49

(1) GU n. L 31 dell'8. 2. 1993.
(2) GU n. C 327 del 24. 11. 1994.

2. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione dei seguenti importi :

	ECU	ECU
a) **Entrate**		
— Risorse proprie	65 629 861 589,22	
— Entrate provenienti da terzi	42 838 048,63	
		65 672 699 637,85
b) **Spese**		
— Pagamenti effettuati per l'esercizio	63 102 078 955,67	
— Stanziamenti riportati al 1994	2 166 430 690,99	
		65 268 509 646,66
c) **Saldo dell'esercizio** 1993		971 143 201,60
Questo saldo è calcolato come segue :		
— Entrate per l'esercizio		65 672 699 637,85
— Pagamenti imputabili agli stanziamenti dell'esercizio	63 102 078 955,67	
— Stanziamenti riportati al 1994	2 166 430 690,99	
		– 65 268 509 646,66
Differenza		404 189 991,19
— Stanziamenti riportati dal 1992 e caduti in prescrizione		+ 301 055 058,54
— Differenze di cambio nel corso dell'esercizio 1993		+ 265 898 151,87
Saldo dell'esercizio 1993		971 143 201,60
Questo saldo rispecchia esclusivamente la situazione contabile e prescinde dalle spese realmente sostenute nel corso di questo esercizio		
d) **Utilizzazione degli stanziamenti d'impegno**		69 033 154 336,65
e) **Bilancio al 31 dicembre** 1993 :		
	ATTIVO (ECU)	PASSIVO (ECU)
Valori immobilizzati	13 007 003 098,99	
Valori di esercizio	103 253 376,40	
Valori realizzabili	5 269 546 593,94	
Conti di tesoreria	3 807 745 087,19	
Conti di regolarizzazione	371 013 678,63	
TOTALE	22 558 561 835,15	
Capitali permanenti		14 627 521 910,58
Debiti a breve termine		4 157 690 475,82
Conti di tesoreria		3 674 373 120,65
Conti di regolarizzazione		98 976 328,10
TOTALE		22 558 561 835,15

3. concorda sul fatto che si dovranno ancora effettuare controlli definitivi sulle spese FEAOG riferite dagli Stati membri e che a tali importi si potrebbero ancora dover apportare correzioni ;

4. si riserva pertanto il diritto di riesaminare gli importi in questione, nella misura in cui si riferiscano a spese del FEAOG, sezione garanzia, alla luce della decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio 1993, che sarà trasmessa al Parlamento per una decisione integrativa della presente decisione di discarico ;

5. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;

6. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti la presente decisione unitamente alla risoluzione recante le sue osservazioni e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Il Segretario generale
Enrico VINCI

Il Presidente
Klaus HÄNSCH

RISOLUZIONE

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto l'articolo 206 del trattato CE,

— visto l'articolo 89 del regolamento finanziario del 13 marzo 1990 [1], in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico,

— constatando che, in base al medesimo articolo, le istituzioni sono altresì tenute a riferire, a richiesta del Parlamento europeo, sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio,

— vista la raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1995 (C4-0099/95),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0059/95),

Questioni generali

1. insiste affinché la presentazione in Aula della relazione annuale della Corte dei conti offra ai mezzi d'informazione e all'opinione pubblica degli Stati membri un quadro equilibrato dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio, un obiettivo cui il Parlamento attribuisce la massima importanza;

2. chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di trasmettere entro il 15 novembre di ogni anno informazioni concernenti l'esecuzione:

   a) delle voci di bilancio il cui commento è stato emendato dal Parlamento nel contesto della procedura di bilancio dell'esercizio precedente;

   b) delle nuove linee introdotte dal Parlamento, con particolare riferimento al titolo IV, paragrafo 3 c) della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 30 giugno 1982, concernente disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio [2], in base alla quale, in assenza di un regolamento di base per l'esecuzione di qualsiasi nuova azione comunitaria significativa, il Consiglio e il Parlamento si impegnano a fare quanto è possibile affinché il regolamento in questione (la cui proposta deve essere presentata dalla Commissione entro la fine di gennaio) sia approvato entro la fine di maggio;

3. incarica le sue commissioni competenti di controllare attentamente l'attuazione del bilancio di ogni esercizio, conferendo particolare importanza:

   — alle linee i cui commenti sono stati modificati dal Parlamento;

   — alle nuove linee create dal Parlamento;

4. ribadisce la propria richiesta, formulata nella risoluzione del 29 ottobre 1992 sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 [3], a che la Commissione dia senza ritardo l'esecuzione alle linee di bilancio, in particolare nei settori in cui il Parlamento ha emendato il progetto di bilancio del Consiglio, precisando che, in caso contrario, si riserverà il diritto di avvalersi di tutte le possibilità di cui dispone per imporre l'esecuzione delle succitate voci di bilancio;

5. rimanda in questo contesto alle risposte della Commissione alle 29 linee di bilancio a proposito delle quali il relatore ha chiesto alla Commissione precisazioni concernenti l'utilizzazione dei fondi; constata che la Commissione ha parzialmente disatteso i commenti decisi dall'autorità di bilancio, per esempio nel caso delle seguenti linee di bilancio:

   — B2-517: Esecuzione nulla, in quanto mancherebbe la base giuridica, nonostante siano ammissibili azioni puntuali ai sensi della dichiarazione comune del 1982

   — B3-4011: Nessuna considerazione della CES, soltanto 500 000 ECU invece di 2 500 000 ECU per i centri europei di informazione sociale

   — B3-4310: Per le PMI, solo 1 200 000 ECU invece 2 000 000 di ECU

   — B5-3051: Nessuna illustrazione delle spese dell'esercizio 1993

   — B5-411: Esecuzione nulla, per carenza di fondi e intempestività dell'azione

   — B6-8106: Nessuna illustrazione dell'impiego dei fondi;

[1] GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.
[2] GU n. C 194 del 28. 7. 1982.
[3] GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 135.

6. chiede alla Commissione, per motivi di trasparenza, di fornire all'autorità di bilancio spiegazioni esaurienti e adeguate per quanto riguarda gli storni di stanziamenti proposti, in assenza delle quali tali storni saranno respinti;

7. chiede alla Corte dei conti di limitarsi in futuro a pubblicare le proprie osservazioni e le relative risposte di ciascuna istituzione, senza riprendere l'innovazione introdotta nella sua relazione 1993, consistente nel pubblicare una replica alla risposta del Parlamento; deplora inoltre che la Corte dei conti abbia abbreviato le risposte del controllore finanziario del Parlamento e insiste affinché in futuro pubblichi integralmente le risposte dei controllori finanziari;

8. deplora il ruolo svolto dal Consiglio in diversi settori (per esempio quote lattiere e vino), in cui le decisioni sono state prese sulla base di criteri politici e in contrasto con le esigenze dei mercati e gli interessi dei contribuenti europei;

9. chiede alla Corte dei conti di inserire in futuro nelle proprie relazioni annuali un'analisi delle decisioni di non tenere conto dei rifiuti di visto in ciascuna istituzione;

10. ribadisce la richiesta, nell'interesse di una buona cooperazione interistituzionale, che il Consiglio adotti la sua raccomandazione sul discarico in tempo utile per consentire al Parlamento di prenderla in considerazione;

11. ribadisce la sua richiesta che la presentazione della raccomandazione del Consiglio alla commissione per il controllo dei bilanci sia effettuata da un esponente politico della Presidenza del Consiglio, in grado di assumere la responsabilità politica del suo contenuto;

Risorse proprie

12. deplora che la realizzazione del grande mercato interno non sia stata accompagnata da una maggiore armonizzazione dei controlli destinati a salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità dalle frodi; invita in questo contesto la Commissione a proporre le opportune misure per:

— armonizzare e coordinare le verifiche eseguite dai servizi doganali dopo lo sdoganamento;

— agevolare tali controlli consentendo, ove necessario, l'accesso di questi servizi alle basi di dati informatizzate di altri Stati membri;

— affidare alla Commissione la responsabilità e la supervisione di tali controlli;

13. chiede alla Commissione di informarlo in merito alla portata e alla natura delle frodi commesse nell'ambito del regime di transito comunitario;

14. chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per informatizzare la gestione di tale regime;

15. invita la Commissione, in applicazione dell'articolo 8 della decisione 94/728/CE, CEEA del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [1] a presentare proposte volte a perfezionare e armonizzare le basi PIL e assicurare i relativi controlli;

Spese agricole

16. deplora la permanente sottoutilizzazione degli stanziamenti destinati al cofinanziamento dei controlli nazionali e delle misure antifrode nel settore delle spese del FEAOG; chiede agli Stati membri di informare la Commissione entro il 1° luglio 1995 quanto all'utilizzazione di tali fondi dal 1990;

17. chiede alla Commissione di informarlo in merito alle misure da essa finora adottate per dare esecuzione alle conclusioni della relazione speciale n. 8/93 della Corte dei conti sull'OCM nel settore del tabacco greggio [2];

18. deplora che, nonostante alla fine del 1992 fossero stati erogati 59 600 000 ECU di pagamenti comunitari per l'istituzione del registro dei vigneti, quest'ultimo non sia operativo in tutti gli Stati membri produttori di vino prima del 1997; chiede alla Commissione, nel contesto della proposta riforma del settore vinicolo attualmente in esame, di subordinare i pagamenti agli Stati membri, a partire dal 1° gennaio 1998, all'istituzione di un registro dei vigneti soddisfacente;

19. chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per rafforzare il gruppo di funzionari specificamente competenti per il controllo dell'attuazione uniforme delle norme relative al settore vinicolo in tutta la Comunità, preferibilmente mediante riassegnazione; nel caso di ulteriori assunzioni per tale gruppo, le nomine dovrebbero essere fatte sulla base di contratti a medio termine (da 3 a 5 anni) piuttosto che a breve termine;

20. deplora la mancanza di cooperazione e l'ostruzionismo dimostrati dalle autorità nazionali in Frnacia, Italia e Grecia nei confronti del gruppo ad hoc di funzionari comunitari; chiede al Consiglio di garantire che i tre Stati membri interessati includano nelle loro relazioni sull'attuazione dell'articolo 209 A del trattato CE opportune e adeguate spiegazioni al riguardo;

21. chiede alla Corte dei conti di seguire da vicino la creazione e il funzionamento della nuova organizzazione comune di mercato per il settore vinicolo e di pubblicare i risultati nella sua relazione annuale;

[1] GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 9.
[2] GU n. C 65 del 2. 3. 1994.

22. chiede alla Commissione di completare il processo di armonizzazione delle condizioni applicabili all'intervento comunitario di cui al paragrafo 5, punto 6 delle osservazioni della Corte nella relazione speciale n. 3/94 sulle carni bovine e delle risposte della Commissione, nonché di informarlo entro il 1° novembre 1995 sui progessi compiuti;

23. invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni della Corte concernenti la gestione delle scorte e l'organizzazione dei controlli nel settore delle carni bovine in tutti gli Stati membri, con particolare attenzione al miglioramento dell'affidabilità dei controlli sulle scorte;

24. chiede alla Corte dei conti di procedere a una verifica della riforma nel settore delle carni bovine e di vitello, entrata in vigore nel gennaio 1993, dopo che sia trascorso un periodo sufficiente per consentirle di trarre conclusioni valide, in particolare per quanto riguarda gli effetti della riforma sulle eccedenze strutturali, e di pubblicare i risultati della verifica;

25. raccomanda alla Commissione di avvalersi di tutti i poteri conferitile dai trattati per garantire che le autorità danesi soddisfino ai propri obblighi di controllo per quanto riguarda la spesa agricola e la invita a informarlo entro il 30 settembre 1995 quanto alle azioni intraprese e ai risultati ottenuti;

Fondi strutturali

26. ritiene che, malgrado la riforma del 1993, si potrebbe trovare una soluzione ai problemi riscontrati nell'esecuzione delle politiche strutturali se si modificasse o completasse la regolamentazione vigente; chiede pertanto alla Commissione di proporre misure miranti a:

— garantire che i quadri comunitari di sostegno (QCS) e i programmi operativi comprendano un allegato che specifichi i tipi di misure e le spese ammissibili al sostegno comunitario;

— prevedere la creazione e l'aggiornamento periodico di una tipologia dei costi del Fondo sociale europeo;

— attribuire ai comitati di sorveglianza una competenza precisa nella selezione delle azioni particolari all'interno di un programma operativo o di un documento di programmazione unico (DOCUP);

— stabilire il carattere perentorio dei termini previsti dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 [2], per il versamento degli anticipi e del saldo e corredare l'obbligo di una sanzione;

— stabilire l'obbligo di depositare gli anticipi presso la tesoreria della Banca centrale, a tassi collegati a parametri prestabiliti;

— destinare gli interessi maturati dagli anticipi agli obiettivi del programma finanziato;

— subordinare il pagamento del saldo della quota annua alla preventiva presentazione della relazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del summenzionato regolamento (CEE) n. 2082/93, che dovrebbe contenere un minimo di elementi essenziali di informazione (stato di avanzamento fisico dell'operazione, ripartito per settori e quote, elenco dei progetti specifici finanziati, documenti probanti, valutazione dell'impatto);

27. è contrario alla prassi di dare in appalto a uffici consultivi esterni l'esecuzione di programmi comunitari; chiede alla Commissione di presentargli una comunicazione in cui, in riferimento all'esercizio finanziario 1993, siano indicati, per programma, gli uffici esterni incaricati dell'esecuzione, nonché i fondi corrisposti a tali uffici per l'assolvimento dell'incarico;

28. invita la Commissione a creare un organismo di coordinamento che centralizzi l'informazione e sia dotato di poteri decisionali o del potere di formulare pareri vincolanti nei confronti degli altri servizi interessati, migliorando così sostanzialmente il funzionamento dei servizi della Commissione;

29. rileva che la nuova regolamentazione dei fondi ha potenziato i metodi di valutazione; chiede tuttavia che, sulla base della valutazione preventiva svolta all'epoca dell'elaborazione del QCS, la Commissione effettui in futuro una valutazione sull'impatto strutturale (a lungo termine) dei fondi;

30. ricora l'importanza di mettere a punto una strategia volta a rendere ottimale l'uso efficace degli stanziamenti destinati all'assistenza tecnica, integrandola in modo adeguato nella fase di programmazione, in linea con la legislazione e la politica dell'Unione;

31. prende atto dell'annuncio da parte della Commissione dell'avvio di un'inchiesta sulle attività che sono state privatizzate dopo aver beneficiato di finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali; invita la Commissione a garantire che sarà trasmessa al Parlamento una relazione sui risultati dell'inchiesta;

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

32. rileva che l'informazione della Commissione in materia di irregolarità dovrebbe essere migliorata grazie alle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento di coordinamento e del regolamento (CE) n. 1681/94 sulle irregolarità [1]; constata per contro il carattere lacunoso dei controlli in loco da parte della Commissione e dei servizi nazionali di controllo; chiede pertanto alla Commissione di:

— rafforzare i suoi controlli in loco mediante un aumento del loro numero, un migliore coordinamento dei vari servizi di controllo, la delega agli organismi nazionali di controllo e l'analisi preventiva di rischio, che consentano di finalizzare meglio i controlli;

— adoperarsi nel quadro degli accordi di partenariato per rafforzare i sistemi nazionali di controllo e di proporre una modifica regolamentare che preveda l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 in caso di insufficienza del sistema nazionale;

— intensificare le iniziative dell'UCLAF, con specifico riferimento al rafforzamento di programmi europei di scambio per funzionari nazionali dei servizi di ispezione, allo sviluppo di progetti europei di addestramento per detti funzionari oltre che alla definizione, di intesa con i servizi nazionali, di priorità comunitarie per quanto concerne l'attività di ispezione;

33. chiede alla Corte dei conti di presentargli una relazione speciale sulle frodi e le irregolarità nel settore dei Fondi strutturali;

34. chiede alla Commissione di presentargli entro il 30 settembre 1995 una relazione sulle irregolarità nei nuovi Länder tedeschi, contenente i seguenti elementi:

— percentuale delle irregolarità rispetto ai casi esaminati (numero e importo);

— importi che formano oggetto della procedura di cui al summenzionato articolo 24;

— importi recuperati e da recuperare;

— irregolarità individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti, da un lato e, dall'altro, irregolarità riferite dalle autorità nazionali in applicazione del precitato regolamento (CE) n. 1681/94;

[1] GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 43.

Politiche interne e ricerca

35. chiede alla Corte dei conti di ampliare, dal settore della ricerca all'insieme delle politiche interne, l'ambito delle osservazioni contenute nella sua relazione annuale;

36. deplora in particolare che la Corte dei conti non sia in grado di controllare regolarmente le spese del bilancio sociale; invita pertanto la Corte dei conti a mettere a disposizione il personale necessario affinché essa possa sottoporre anche queste voci di bilancio al controllo finanziario;

37. apprende con disappunto il mancato raggiungimento dell'obiettivo di creare 100 000 posti di apprendistato per giovani che la Commissione si era prefisso con il programma PETRA (1992-1994);

38. chiede alla Commissione di intensificare le azioni volte al coordinamento delle politiche nazionali e comunitarie di ricerca, allo scopo di produrre le sinergie necessarie allo sviluppo della competitività dell'economica della Comunità, specialmente nei seguenti settori:

— esecuzione degli stanziamenti speciali per il coordinamento, mediante una strategia unitaria che precisi le iniziative concrete da adottare sulla base di una valutazione costo/opportunità;

— azioni concertate il cui effetto moltiplicatore è ben superiore a quello delle azioni dirette e delle azioni a compartecipazione finanziaria;

— settore della ricerca COST, finora limitato a una percentuale minima degli investimenti comunitari annuali;

39. invita la Commissione a presentare i risultati del coordinamento delle politiche di ricerca degli Stati membri nella relazione prevista dall'articolo 130 P del trattato CE;

40. chiede alla Commissione di dare applicazione alle osservazioni di cui ai paragrafi 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 della relazione annuale della Corte dei conti, in materia di armonizzazione delle procedure di applicazione dei contratti, di controllo degli impegni dormienti e di controllo dei costi;

41. invita formalmente l'amministrazione del CCR a cessare del tutto la pratica della creazione automatica di proposte di impegno supplementari nell'ipotesi di pagamenti superiori agli impegni originari, in quanto tale pratica è palesemente contraria all'articolo 36 del regolamento finanziario;

Programmi TACIS e PHARE

42. chiede alla Commissione di attribuire la priorità a progetti volti alla promozione e all'assegnazione di investimenti nei paesi beneficiari dei programmi PHARE e TACIS (per quest'ultimo, a partire dal 1996), in particolare ai progetti che prevedano la partecipazione della BEI e a quelli volti ad assistere le banche locali nell'assumere un ruolo più completo a livello di erogazione di prestiti di capitale a piccole e medie imprese locali;

43. osserva che le attuali procedure di verifica, controllo e valutazione delle spese a titolo di PHARE e TACIS si sono dimostrate inefficaci e chiede alla Commissione di istituire al suo interno, preferibilmente mediante riassegnazione, gruppi incaricati esclusivamente di queste attività, con particolare riferimento all'analisi qualitativa, ai controlli in loco e all'eliminazione dei problemi;

44. chiede alla Commissione, nella misura in cui sia compatibile con il mantenimento di criteri obiettivi di gestione, di creare un sistema di gestione maggiormente decentrato per TACIS, in cui gran parte della responsabilità per la gestione e l'approvazione di contratti TACIS sia trasferita alle delegazioni e agli uffici locali della Commissione nei paesi beneficiari; ritiene pertanto che la rappresentanza locale della Commissione nei paesi TACIS debba essere considerevolmente rafforzata; è convinto che queste misure renderebbero il programma più reattivo alle condizioni locali e ridurrebbero i problemi pratici attualmente provocati dallo scarso livello di personale presso i servizi centrali della Commissione;

45. ritiene che il successo del programma PHARE vada valutato conformemente ai risultati conseguiti nel preparare i paesi beneficiari alla futura adesione all'Unione europea; in questo contesto sottolinea l'importanza del principio del partenariato nella programmazione e nel processo decisionale PHARE, nonché la necessità che la normativa comunitaria in altri settori sia pienamente compatibile con questo obiettivo;

46. ribadisce il suo supporto al principio di programmi regionali PHARE nonostante le difficoltà incontrate nell'attuare tali programmi in passato; chiede alla Commissione di introdurre, di concerto con i paesi beneficiari, un aumento progressivo degli stanziamenti assegnati a tali programmi;

47. chiede alla Commissione di potenziare la propria rappresentanza in loco nei paesi PHARE, concentrandosi su uffici che prestino supporto e consulenza tecnica, nonché propagandino le attività del programma PHARE;

48. chiede alla Commissione di garantire un coordinamento più efficace con altri fornitori di aiuti, attivi nei paesi beneficiari dei programmi PHARE e TACIS, in particolare garantendo che i gestori dei progetti siano pienamente informati delle strategie e delle attività di donatori multinazionali come l'FMI, la Banca mondiale e la BERS nei rispettivi campi di competenza;

49. ritiene che le attuali prassi contrattuali della Commissione nell'ambito dei programmi PHARE e TACIS non garantiscano un'efficace e più vasta diffusione dei risultanti conseguiti con singoli progetti, una volta questi conclusi; chiede alla Commissione di esaminare i modi in cui sia possibile aumentare l'effetto moltiplicatore dei progetti; chiede altresì alla Commissione di esaminare nuove forme di verifica volte a consolidare i riusltati dell'assistenza tecnica, in particolare modo mediante la promozione degli investimenti interni;

50. chiede alla Commissione di fornirgli d'ora in poi, tramite la commissione parlamentare per il controllo dei bilanci e su base annuale, un elenco di tutti gli appaltatori e subappaltatori attualmente impiegati dai programmi PHARE e TACIS, specificando per ciascuno il paese di origine, il paese in cui opera, il tipo di progetto avviato e il valore approssimativo dell'appalto;

51. deplora che spesso le azioni di aiuto alimentare non corrispondano a vere e proprie esigenze umanitarie, che aiuti siano stati forniti al momento sbagliato e nelle circostanze sbagliate e abbiano formato oggetto di abusi nel paese di destinazione; sollecita un'intensificazione della verifica e del controllo dell'aiuto alimentare dopo la relativa consegna e dei fondi di contropartita che esso genera;

Varie

52. chiede alla Commissione di tener conto delle principali critiche della Corte dei conti in relazione al funzionamento delle strutture ECIP (« EC Investment Partners »), in particolare per quanto riguarda il rispetto dei criteri relativi alle dimensioni delle imprese europee e alle quote minime di partecipazione dei partner locali; rileva che la Commissione propone, alla luce delle considerazioni della Corte dei conti, di rafforzare la gestione e il controllo dello strumento; invita la Commissione a migliorarne la flessibilità nel rispetto dei principi contabili e di bilancio;

53. chiede alla Commissione di comunicare all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti tutte le informazioni a sua disposizione, concernenti le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti con fondi di bilancio, comprese quelle ottenute tramite il suo rappresentante nel consiglio di amministrazione della Banca, che siano richieste ai fini della procedura di discarico o dell'elaborazione della relazione annuale della Corte dei conti;

54. chiede alla Commissione di fare in modo che d'ora in poi il Parlamento sia consultato, nell'ambito della procedura di codecisione, sui regolamenti istitutivi di qualsiasi nuovo organismo comunitario, sulla revisione delle regolamentazioni esistenti e sui regolamenti finanziari di tali organismi;

55. rileva che i capi delle amministrazioni delle istituzioni comunitarie hanno adottato iniziative per armonizzare l'applicazione delle norme che disciplinano i viaggi annuali dei dipendenti fra la sede di servizio e il luogo d'origine, nello spirito di una rigorosa conformità alle norme; chiede a ogni istituzione di riferirgli, nel contesto della prossima procedura di discarico, in merito alle economie di denaro e tempo di lavoro realizzate a seguito di queste misure;

56. chiede alla Commissione di presentare proposte per la revisione delle norme che:

a) prevedono pagamenti forfettari per i viaggi in treno,

b) fissano i limiti in base ai quali i dipendenti hanno diritto a un viaggio annuale verso il luogo d'origine,

c) determinano il luogo di origine;

fermo restando che tali proposte devono essere basate su un'analisi completa delle possibili economie di denaro e di tempo di lavoro nonché delle implicazioni giuridiche.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 aprile 1995

che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1993

(95/222/CECA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visti i seguenti importi [1] desunti dagli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1993, la relazione della Corte dei conti del 30 giugno 1994, che attesta che tali stati finanziari presentano fedelmente la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1993, nonché il risultato delle operazioni della CECA per l'esercizio chiuso alla stessa data,

1. concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1993 (a titolo indicativo, sono allegate anche le cifre concernenti l'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 1993);

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e al Comitato consultivo della CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Il Segretario generale
Enciro VINCI

Il Presidente
Klaus HÄNSCH

[1] Le tabelle pertinenti sono riportate in allegato alla presente decisione (fonte GU n. C 211 del 2. 8. 1994).

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 e al 31 dicembre 1992

(Importi espressi in ecu)

— Prima della destinazione degli utili —

ATTIVO

	31 dicembre 1993		31 dicembre 1992	
Disponibilità presso banche centrali		1 179 187		530 675
Crediti verso banche:				
— a vista	22 027 113		56 203 772	
— a termine o con preavviso	418 119 954		651 975 632	
— prestiti	3 550 197 206		3 433 388 311	
Totale		3 990 344 273		4 141 567 715
Crediti verso la clientela:				
— prestiti	4 126 203 226		4 267 090 339	
— prelievo	13 567 192		14 719 767	
— ammende	1 615 162		1 615 162	
— bonifici	540 499		—	
Totale		4 141 926 079		4 283 425 268
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:				
— emittenti pubblici	1 379 534 947		1 220 874 572	
— altri emittenti	322 038 071		267 724 137	
Totale		1 701 573 018		1 488 598 709
Attività materiali e immateriali		12 886 095		6 523 098
Altre attività		68 555 368		7 696 871
Conti di regolarizzazione		334 866 210		342 872 269
TOTALE ATTIVO		10 251 330 230		10 271 214 605

— Prima della destinazione degli utili —

PASSIVO

	31 dicembre 1993		31 dicembre 1992	
IMPEGNI VERSO TERZI				
Debiti verso banche :				
— a vista	0		5 840 231	
— a termine o con preavviso	438 779		0	
— prestiti passivi	2 745 123 621		2 985 338 811	
Totale		2 745 562 400		2 991 179 042
Debiti rappresentati da un titolo		4 585 526 867		4 341 279 392
Altre passività		405 814 982		365 986 897
Conti di regolarizzazione		270 264 348		284 938 605
Accantonamenti per perdite ed oneri		5 296 750		5 805 666
Impegni per il bilancio operativo CECA		1 361 211 011		1 283 153 200
Totale degli impegni verso terzi		9 373 676 358		9 272 342 802
SITUAZIONE NETTA				
Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA		209 566 925		307 348 557
RISERVE :				
— Fondo di garanzia	429 885 000		429 885 000	
— Riserva speciale	166 980 000		188 980 000	
— Ex Fondo pensioni	58 923 329		57 469 977	
Totale		655 788 329		676 334 977
Riserva di rivalutazione		10 684 405		13 294 511
Utili portati a nuovo		440 406		20 418
Utili dell'esercizio		1 173 807		1 873 340
Totale della situazione netta		877 653 872		998 871 803
TOTALE PASSIVO		10 251 330 230		10 271 214 605

Conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993 e al 31 dicembre 1992

(Importi espressi in ecu)

COSTI

	31 dicembre 1993		31 dicembre 1992	
Interessi e oneri assimilati		938 822 283		953 779 896
Oneri per commissioni		2 160 026		2 243 917
Perdite su operazioni finanziarie :				
— perdite di cambio	1 528		217 196	
— minusvalenze su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	1 113 477		3 514 185	
— rettifiche di valore su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	0		0	
Totale		1 115 005		3 731 381
Spese di amministrazione		5 000 000		5 000 000
Rettifiche di valore su attività materiali		955 729		782 977
Altri oneri di gestione		362 862		572 287
Rettifiche di valori su crediti, accantonamenti :				
— rettifiche di valore su crediti	53 754 973		92 673 296	
— dotazione degli accantonamenti per rischi e oneri	345 101		355 166	
Totale		54 100 074		93 028 462
Totale dei costi operativi		1 002 515 979		1 059 138 920
Perdite su prestiti		39 277 925		—
Oneri eccezionali		123 665		277 845
Differenze di conversione		2 610 106		0
Dotazione riserva di rivalutazione		0		5 520 666
Impegni giuridici dell'esercizio		531 215 791		477 217 432
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA		89 309 169		235 733 395
Totale dei costi		1 665 052 635		1 777 888 258
Utile di esercizio		1 173 807		1 873 340
TOTALE		1 666 226 442		1 779 761 598

RICAVI

	31 dicembre 1993		31 dicembre 1992	
Interessi e ricavi assimilati				
(di cui interessi su titoli a reddito fisso : 143 666 210 nel 1993 e 124 484 602 nel 1992)		1 141 835 677		1 171 719 636
Proventi di operazioni finanziarie :				
— proventi di cambio realizzati	74 934		10	
— plusvalenze su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	44 799 905		8 986 656	
— riporto di rettifiche di valore su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	8 324 241		318 420	
Totale		53 199 080		9 305 086
Riporto di rettifiche di valore su crediti e accantonamenti :				
— riporto di rettifiche di valore su crediti	39 253 979		1 534 081	
— riporto dell'accantonamento per rischi e oneri	367 256		1 789 949	
Totale		39 621 235		3 324 030
Altri ricavi di gestione (nota 24)		1 747 126		1 197 236
Totale dei ricavi operativi		1 236 403 118		1 185 545 988
Differenza di conversione		0		5 520 666
Riporto del fondo di rivalutazione		2 610 106		0
Ricavi connessi al bilancio operativo		217 116 791		222 251 936
Riporto degli accontanomenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA		188 096 427		313 304 101
Riporto sull'accantonamento per ammende da incassare		0		138 907
Riporto sul fondo di garanzia sulla riserva speciale		22 000 000		53 000 000
TOTALE DEI RICAVI		1 666 226 442		1 779 761 598

Esecuzione del bilancio operativo CECA

(in ecu)

	31. 12. 1993	31. 12. 1992
ESECUZIONE DEL BILANCIO		
Uscite :		
— Spese amministrative	5 000 000	5 000 000
— Impegni giuridici	531 215 791	477 217 432
— Varie	0	243 505
Totale	536 215 791	482 460 937
Entrate :		
— Prelievo	121 253 971	146 473 186
— Varie	20 572	11 945
— Annullamenti di impegni giuridici	94 040 390	75 768 132
— Riporto eccedenza del bilancio precedente	53 096 427	59 804 101
— Entrate straordinarie per il finanziamento del bilancio operativo	51 000 000	
— Riporto sulla riserva per imprevisti di bilancio-finanziamento del bilancio operativo 1993	70 000 000	
— Saldo netto dell'esercizio	207 000 000	253 500 000
Totale	596 411 360	535 557 364
RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO	60 195 569	53 096 427

(in ecu)

	31. 12. 1993	31. 12. 1992
Risultato delle operazioni non di bilancio dopo detrazione del saldo netto destinato al bilancio operativo	– 5 712 593	131 510 308
Risultato dell'esecuzione di bilancio	60 195 569	53 096 427
Riporto sul Fondo di garanzia/sulla Riserva speciale	22 000 000	53 000 000
Totale	76 482 976	237 606 735
Dotazione agli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	– 67 309 169	– 184 733 395
Riporto degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	14 000 000	0
Dotazione entrate straordinarie bilancio 1993/1994	– 22 000 000	– 51 000 000
RISULTATO PRIMA DELLA DESTINAZIONE	1 173 807	1 873 340

RISOLUZIONE

sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1993 e sulla relazione annuale della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione finanziaria CECA per l'esercizio 1993, in particolare il bilancio e il conto profitti e perdite della CECA al 31 dicembre 1993,

— visti la relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1993 [1] e la relazione sulla gestione contabile e finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio [2],

— vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (A4-0057/95),

A. considerando che la Corte dei conti ha rilevato che gli stati finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1993 presentano fedelmente il risultato delle operazioni CECA per l'esercizio chiuso alla stessa data,

B. considerando che il trattato CECA scadrà nel 2002 e che sono già stati avviati provvedimenti per trasferire parte delle attività CECA alla CE,

Osservazioni di carattere generale

1. conclude che la CECA ha tuttora una funzione da svolgere nella promozione degli interessi dei settori industriali da essa coperti e che dovrebbe continuare la sua attività fintantoché sarà percepito il prelievo CECA; ritiene tuttavia che, in alcuni settori di intervento meno specifici, si sta delineando una situazione in cui il bilancio CECA non raggiungerà la « massa critica » in termini di politica;

2. invita la Commissione ad accelerare il trasferimento alla CE delle attività CECA meno specificatamente settoriali (politica sociale, riqualificazione professionale, ricerca);

Rendiconto finanziario 1993

3. ritiene che la Commissione continui ad adottare un approccio cauto quanto alla gestione del rischio; si compiace per la ricostituzione, nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993, di accantonamenti non specifici per perdite;

4. rileva che i coefficienti del bilancio in base ai quali viene valutata la solvibilità della CECA rimangono entro le forcelle consigliate e che pertanto la CECA si può tuttora considerare finanziaramente solida;

5. invita la Commissione a proseguire nella messa a punto delle sue tecniche di analisi preventiva del rischio onde valutare il rischio per il bilancio CECA per gli anni a venire;

Attività di prestito attivo CECA

6. si dichiara favorevole al ricorso al criterio della creazione di posti di lavoro per la concessione di prestiti CECA destinati agli investimenti e dei relativi bonifici di interesse; invita tuttavia la Commissione a vagliare, per il futuro, le modalità più opportuno per far sì che tale criterio risponda maggiormente alla situazione effettiva in loco e sia potenzialmente meno fuorviante quanto alla valutazione dell'impatto reale di un determinato prestito;

7. invita la Commissione a garantire una distribuzione più equanime dei prestiti attivi CECA tra gli Stati membri, provvedendo, se necessario, a differenziare le condizioni per la concessione di bonifici di interesse nelle varie regioni;

8. prende atto dell'esistenza di un conflitto latente fra le motivazioni di ordine politico che inducono la CECA a concedere un prestito globale e gli obiettivi commerciali dell'intermediario finanziario che lo gestisce; invita la Commissione a garantire che gli obblighi in materia di informazione cui sono soggetti gli intermediari siano quanto più possibile semplici, assicurandone tuttavia il rigoroso rispetto attraverso controlli in loco;

Bagnoli

9. rileva ancora una volta che la Commissione non è riuscita a recuperare le sovvenzioni a titolo di bonifici di interesse indebitamente erogate per investimenti nell'acciaieria di Bagnoli, successivamente chiusa; reputa che tale situazione duri da troppo tempo e che il recupero di tali importi debba essere ultimato entro la fine dell'anno, se necessario attraverso le vie legali;

Chiusura di miniere nel Regno Unito

10. rileva con preoccupazione che la CECA aveva concesso finanziamenti collegati a bonifici di interesse per investimenti destinati ad accrescere la capacità produttiva di due miniere di carbone in Gran Bretagna, per assistere poi alla chiusura dei pozzi due anni dopo; ritiene che tale caso sia analogo a quello di Bagnoli, poiché la politica nazionale di uno Stato

[1] GU n. C 211 del 2. 8. 1994, pag. 7.
[2] GU n. C 346 del 7. 12. 1994, pag. 1.

membro CECA ha compromesso direttamente il successo dell'intervento CECA provocando uno spreco di fondi; reputa che il diritto a bonifici di interesse per l'investimento in questione dovrebbe essere annullato di conseguenza;

11. invita la Commissione a recuperare i bonifici di interesse connessi ai prestiti per investimenti erogati alle miniere di carbone del Regno Unito successivamente chiuse e chiede alla Commissione che i fondi recuperati siano destinati a interventi di riconversione da realizzare nelle regioni interessate;

12. chiede che la Commissione segua attentamente l'andamento delle miniere di carbone privatizzate del Regno Unito per garantire la sicurezza dei prestiti accordati alle miniere in questione e non ancora rimborsati nonché il rispetto delle condizioni cui tali prestiti e gli eventuali bonifici di interesse sono subordinati;

13. invita la Commissione a consultare il suo servizio giuridico circa la possibilità di recuperare i bonifici di interesse pagati alle due miniere britanniche in questione, nonché circa le conseguenze giuridiche che possono avere per il finanziamento di una determinata misura le osservazioni critiche formulate dal Parlamento nella sua decisione di discarico e a informare il Parlamento stesso in merito alle sue conclusioni.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 aprile 1995

che concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1993

(95/223/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,

— visto il rendimento dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale nonché la relazione della Corte dei conti al riguardo [1],

— vista la raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1995 (C4-0095/95),

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0049/95),

1. prende atto delle seguenti cifre relative ai conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale :

Esercizio 1993

	(ECU)
Entrate	11 247 800,27
1. Sovvenzioni della Commissione	10 994 443,10
2. Interessi bancari	202 628,28
3. Varie	50 728,89
Spese	
1. Stanziamenti definitivi in bilancio	11 922 000,00
2. Impegni	11 247 800,27
3. Stanziamenti non utilizzati	674 199,73
4. Pagamenti	8 227 299,51
5. Riporti dal 1992	1 670 240,51
6. Pagamenti contro stanziamenti riportati	1 244 794,89
7. Stanziamenti riportati e annullati (5-6)	425 445,62
8. Riporti al 1994	3 020 500,76
9. Annullamenti (1-4-8)	674 199,73

2. valuta positivamente il carattere esauriente della relazione della Corte dei conti sul Centro per il 1993 ;

3. raccomanda la nomina di un controllore finanziario a tempo parziale presso il Centro, che risponda della sua attività al controllore finanziario della Commissione, per ridurre il ricorso eccessivo alla cassa anticipi ;

4. rileva che la Commissione è ricorsa al Centro per la traduzione di documenti elaborati nel quadro del programma FORCE ; ritiene che ciò costituisca un uso improprio del Centro che può dissimulare l'ammontare complessivo della spesa amministrativa della Commissione ; chiede a quest'ultima di astenersi da tali pratiche in futuro ;

5. chiede al Consiglio di amministrazione del Centro di attuare le raccomandazioni della Corte per migliorare la gestione operativa del Centro, in particolare elaborando programmi di lavoro e relazioni di valutazione pluriennali e dettagliati ;

[1] GU n. C 378 del 31. 12. 1994, pag. 1.

6. chiede inoltre al Consiglio di amministrazione di presentare il bilancio e i conti del Centro conformemente ai programmi di lavoro, di reintrodurre la contabilità analitica computerizzata e di istituire un sistema di gestione di bilancio sostenuto da informazioni adeguate in materia di costo e di gestione sulle quali la Corte dei conti possa basare il controllo contabile necessario per consentire al Parlamento di valutare le responsabilità della gestione di bilancio del Consiglio di amministrazione ;

7. invita il Centro a far sì che gli esperti esterni competenti abbiano la possibilità di presentare la propria candidatura per i lavori per cui sono adeguatamente qualificati, che la selezione e le prestazioni di tali esperti siano controllate e registrate in modo rigoroso e che i risultati della valutazione di ciascun contratto siano documentati e presi in considerazione nell'assegnazione dei contratti successivi ;

8. chiede al Consiglio di amministrazione, in vista del miglioramento del rapporto costo-efficacia, di esaminare i sistemi esistenti e i costi di traduzione, di stampa e delle attrezzature per convegni del Centro, prima del trasferimento a Salonicco ;

9. rileva che l'elaborazione dello studio relativo al grado di conformità del Centro ai suoi obiettivi statutari, richiesta dal Parlamento nell'ambito del discarico per l'esercizio 1992, sta per essere portata a termine e si aspetta di riceverla a tempo debito ;

10. ritiene che sia giunto il momento di riesaminare i rispettivi ruoli del Centro, dei servizi della Commissione e dei nuovi organismi dell'Unione competenti in materia di formazione professionale, tenendo presenti l'obiettivo di migliorare la competitività economica della Comunità, riducendo nel contempo la disoccupazione, e il principio di sussidiarietà ; chiede pertanto alla Commissione di presentare entro il 31 agosto 1995 una relazione sulla competitività, l'occupazione e la formazione professionale nell'Unione, unitamente a proposte sulla futura integrazione e gestione delle attività comunitarie in questi settori ;

11. chiede inoltre alla Commissione di riferirgli, entro il 31 maggio 1995, sulla situazione concernente il trasferimento del Centro a Salonicco e, in particolare, sulle sue proposte relative al personale che non può o non vuole trasferirvisi ; chiede al Centro di riferirgli, entro la stessa data, in merito al personale, ripartito per età e sesso, che ha acconsentito a trasferirsi ;

12. concede al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, sulla base della relazione della Corte dei conti, il discarico per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1993 ;

13. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Il Segretario generale
Enrico VINCI

Il Presidente
Klaus HÄNSCH

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 aprile 1995

che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1993

(95/224/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,

— visti il rendimento dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nonché la relazione della Corte dei conti al riguardo [1],

— vista la raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1995 (C4-0096/95),

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0050/95),

1. prende atto delle seguenti cifre relative ai conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:

Esercizio finanziario 1993

	(ECU)
Entrate	11 564 999,71
1. Sovvenzioni della Commissione	11 240 000,00
2. Interessi bancari	238 986,94
3. Varie	86 012,77
Spese	
1. Stanziamenti definitivi in bilancio	11 500 000,00
2. Impegni	11 200 943,17
3. Stanziamenti non utilizzati	299 056,83
4. Pagamenti	8 345 502,16
5. Riporti dal 1992	1 900 858,40
6. Pagamenti contro stanziamenti riportati	1 697 642,18
7. Stanziamenti riportati e annullati (5-6)	203 216,22
8. Riporti al 1994	2 855 441,01
9. Annullamenti (1-4-8)	299 056,83

2. raccomanda la nomina di un controllore finanziario a tempo parziale presso la Fondazione, che risponda della sua attività al controllore finanziario della Commissione, per ridurre l'eccessivo ricorso alla cassa anticipi;

3. chiede al Consiglio di amministrazione di continuare, per quanto possibile, a migliorare il sistema di imputazione dei costi e di controllo della Fondazione, ivi compresa l'attribuzione ai singoli progetti dei costi concernenti il personale, le missioni e le pubblicazioni;

4. chiede inoltre al Consiglio di amministrazione di migliorare le procedure di valutazione dei progetti conformemente agli orientamenti raccomandati dalla Corte dei conti, in particolare le osservazioni relative all'economicità dei progetti;

5. ritiene che sia d'importanza fondamentale evitare la sovrapposizione delle attività della Fondazione, della Commissione e di altri organismi comunitari dotati di mandati strettamente connessi; chiede pertanto alla Commissione di presentargli, entro il 31 agosto 1995, una relazione sull'integrazione e l'organizzazione delle attività dell'Unione nei settori in questione nonché proposte, ove opportuno, volte ad assicurare un maggior grado di complementarità e un migliore rapporto costo/efficacia;

[1] GU n. C 387 del 31. 12. 1994, pag. 1.

6. chiede alla Commissione di riferirgli, entro il 12 maggio 1995, sui risultati dell'esame concernente la proposta del governo irlandese in merito alla proprietà del terreno su cui sorge il nuovo edificio della Fondazione ;

7. concede al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, sulla base della relazione della Corte dei conti, il discarico per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ;

8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Il Segretario generale
Enrico VINCI

Il Presidente
Klaus HÄNSCH

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 aprile 1995

che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993

(95/225/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato CE,

— vista la seconda Convenzione ACP-CEE [1],

— visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 [COM (94) 0365],

— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1993 e le risposte delle istituzioni [2],

— vista la raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1995 (C4-0101/95),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0060/95),

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 sulla base dei seguenti importi :

	(ECU)
— entrate annuali :	
di cui contributi versati	0
entrate diverse	0
— spese annuali	521 525 000

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Il Segretario generale
Enrico VINCI

Il Presidente
Klaus HÄNSCH

[1] GU n. L 347 del 22. 12. 1980.
[2] GU n. C 327 del 24. 11. 1994.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 aprile 1995

che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993

(95/226/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato CE,

— vista la terza Convenzione ACP-CEE [1],

— visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 [COM (94) 0365],

— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1993 e le risposte delle istituzioni [2],

— vista la relazione speciale n. 2/94 della Corte dei conti sui programmi di importazione eseguiti nell'ambito del sesto FES, corredata delle risposte della Commissione [3],

— vista la raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1995 (C4-0102/95),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0060/95),

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 sulla base dei seguenti importi [4]:

	(ECU)
— entrate annuali :	
di cui contributi versati	1 609 339 000
entrate diverse	20 897 000
— spese annuali	571 591 000

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Il Segretario generale
Enrico VINCI

Il Presidente
Klaus HÄNSCH

---

[1] GU n. L 86 del 31. 3. 1986.
[2] GU n. C 327 del 24. 11. 1994.
[3] GU n. C 97 del 6. 4. 1994.
[4] Le cifre proposte per il discarico dei conti FES contengono un errore per il sesto FES. Gli importi qui indicati sono stati corretti sulla base dei conti dettagliati.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 aprile 1995

che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993

(95/227/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato CE,

— vista la quarta Convenzione ACP-CEE [1],

— visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 [COM (94) 0365],

— viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1993 e le risposte delle istituzioni [2],

— vista la raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1995 (C4-0103/95),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0060/95),

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 sulla base dei seguenti importi :

	(ECU)
— entrate annuali :	
di cui contributi versati	0
entrate diverse	0
— spese annuali	705 646 000

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Il Segretario generale
Enrico VINCI

Il Presidente
Klaus HÄNSCH

[1] GU n. L 229 del 17. 8. 1991.
[2] GU n. C 327 del 24. 11. 1994.

RISOLUZIONE

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visti gli articoli 137 e 206 del trattato CE,

— visti gli articoli 70, 73 e 77 dei regolamenti finanziari applicabili rispettivamente al quinto, sesto e settimo FES, a norma dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dare seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di discarico,

— vista la prossima revisione della Convenzione di Lomé e l'istituzione dell'ottavo Fondo Europeo di sviluppo,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0060/95),

Considerazione generale

1. condivide il concetto di base dei FES quali Fondi di sviluppo di tipo multilaterale, essendo questo il sistema più equo ed efficace per la fornitura di aiuti strutturali allo sviluppo a lungo termine ; rileva in tale contesto che le attuali disposizioni per il finanziamento dei FES non riflettono tale concetto né lo rifletteranno fino a quando i Fondi non saranno iscritti nel bilancio comunitario ;

Esecuzione finanziaria

2. ribadisce la propria preoccupazione per il lento ritmo di esecuzione dei FES, specialmente nel settore dei programmi tradizionali di aiuto basati su progetti e gestiti congiuntamente con i paesi ACP ;

3. invita la Commissione a introdurre disposizioni che consentano di riassegnare a progetti di aiuto non programmabile gli stanziamenti destinati a programmi indicativi, nazionali o regionali, rimasti inutilizzati per un determinato periodo di tempo dopo il loro trasferimento a FES successivi ;

Amministrazione e gestione

4. chiede alla Commissione di riesaminare tutti i regolamenti finanziari applicabili ai FES e, dopo l'iscrizione in bilancio di tali Fondi, anche il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità, al fine di adeguare maggiormente le disposizioni di tali regolamenti alle condizioni di attuazione dei FES ;

5. chiede alla Commissione di riferirgli, nella sua relazione sul seguito da dare alle presenti decisioni sul discarico, in merito a tutti i cambiamenti da essa apportati ai suoi sistemi di gestione finanziaria e contabile dei FES in seguito alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua Relazione annuale per l'esercizio 1993 [1] ;

6. invita la Commissione, nell'ambito di un processo di decentramento della gestione, a delegare i poteri decisionali e la responsabilità per determinati aspetti della gestione finanziaria alle sue delegazioni nei paesi ACP ; in tale contesto chiede alla Commissione di rivedere la sua politica del personale nell'ambito delle delegazioni e, in ogni caso, ad assicurare che i loro organici siano completi ;

7. invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e la Corte dei Conti a cooperare per garantire verifiche sul posto, regolari e frequenti, delle operazioni gestite sotto mandato dalla BEI ;

8. chiede alla Corte dei conti di fornire un breve riepilogo di tutte le verifiche effettuate sul posto durante la preparazione della sua relazione annuale sulla spesa dei FES, presentandolo sotto forma di allegato al corrispondente capitolo della relazione annuale ;

9. riconosce e accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione dal 1993 per migliorare i suoi sistemi di gestione finanziaria e contabile dei FES e i progressi realizzati in questo campo ;

10. dà atto alla Corte dei conti di aver individuato un certo numero di discrepanze nei conti del FES e constata che la Commissione ha riconosciuto tali discrepanze ; si attende che questi errori vengano corretti nei conti del 1994, la cui legittimità e regolarità dovrà essere certificata per la prima volta dalla Corte nella sua dichiarazione di affidabilità ;

Adeguamento strutturale

11. sottolinea l'importanza del rispetto delle regole democratiche quale presupposto per la concessione dell'assistenza a titolo dello strumento di adeguamento strutturale, nonché l'assoluta necessità che la Comunità faccia quanto in suo potere per mitigare le gravi conseguenze sociali delle riforme strutturali ;

[1] GU n. C 327 del 24. 11. 1994.

12. ritiene che i fondi di contropartita creati con il sesto FES non vengano utilizzati conformemente alle priorità stabilite dalla Comunità per i settori della sanità e dell'istruzione; nonostante i significativi miglioramenti realizzati in tale contesto nell'ambito del settimo FES, chiede alla Commissione di esercitare la sua influenza sui governi dei paesi ACP affinché i settori della sanità e dell'istruzione siano adeguatamente finanziati con i fondi di contropartita;

13. chiede alla Commissione di presentargli, entro il 30 settembre 1995, una relazione che fornisca una valutazione dei risultati già conseguiti con lo strumento di adeguamento strutturale e con i fondi di contropartita da esso generati, specificando i criteri utilizzati per effettuare tale valutazione;

14. invita la Corte dei conti a inserire nel corrispondente capitolo della sua prossima relazione annuale una valutazione dei risultati già conseguiti con lo strumento di adeguamento strutturale, indicando i criteri utilizzati per tale valutazione;

Stabex

15. manifesta la sua preoccupazione per la persistente « impasse » tra Commissione e paesi ACP sulla questione delle risorse Stabex; chiede alla Commissione di assicurare che i paesi ACP rispettino gli obblighi assunti nell'ambito delle regolamentazioni quadro degli obblighi reciproci; invita inoltre la Commissione a rivedere attentamente l'intero funzionamento del sistema Stabex nel contesto dei nuovi FES;

Fondi FES per operazioni dell'ONU

16. insiste sul fatto che i fondi FES devono essere utilizzati soltanto per obiettivi per i quali le Convenzioni di Lomé prevedano una chiara base giuridica.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1305/95 della Commissione, dell'8 giugno 1995, che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo d'entrata applicabile ai cetrioli destinati alla trasformazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 126 del 9 giugno 1995)

Alla pagina 13, l'allegato del regolamento (CE) n. 1305/95 è sostituito dal seguente testo:

« *ALLEGATO*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
0707 00 20	– – dal 1° al 15 maggio:		
	– – – destinati alla trasformazione (1)		
	– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:		
	– – – – – di 35 ECU o più (2)	15,5	15,5
	– – – – – di 34,3 ECU o più ma inferiore a 35 ECU (3)	15,5+0,7 ECU/ 100 kg/netto	15,5+1,1 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 33,6 ECU o più ma inferiore a 34,3 ECU (4)	15,5+1,4 ECU/ 100 kg/netto	15,5+2,2 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 32,9 ECU o più ma inferiore a 33,6 ECU (5)	15,5+2,1 ECU/ 100 kg/netto	15,5+3,4 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 32,2 ECU o più ma inferiore a 32,9 ECU (6)	15,5+2,8 ECU/ 100 kg/netto	15,5+4,5 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – inferiore a 32,2 ECU (7)	15,5+45,7 ECU/ 100 kg/netto	15,5+45,7 ECU/ 100 kg/netto
	– – – altri:		
	– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:		
	– – – – – di 56 ECU o più (8)	16+47,3 ECU/ 100 kg/netto	15,5
	– – – – – di 54,9 ECU o più ma inferiore a 56 ECU (9)	16+47,3 ECU/ 100 kg/netto	15,5+1,1 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 53,8 ECU o più ma inferiore a 54,9 ECU (10)	16+47,3 ECU/ 100 kg/netto	15,5+2,2 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 52,6 ECU o più ma inferiore a 53,8 ECU (11)	16+47,3 ECU/ 100 kg/netto	15,5+3,4 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 51,5 ECU o più ma inferiore a 52,6 ECU (12)	16+47,3 ECU/ 100 kg/netto	15,5+4,5 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – inferiore a 51,5 ECU (13)	16+47,3 ECU/ 100 kg/netto	15,5+45,7 ECU/ 100 kg/netto

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
0707 00 25	– – dal 16 maggio al 30 settembre :		
	– – – destinati alla trasformazione (14)		
	– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto :		
	– – – – – di 35 ECU o più (15)	19,3	19,3
	– – – – – di 34,3 ECU o più ma inferiore a 35 ECU (16)	19,3+0,7 ECU/ 100 kg/netto	19,3+1,1 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 33,6 ECU o più ma inferiore a 33,6 ECU (17)	19,3+1,4 ECU/ 100 kg/netto	19,3+2,2 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 32,9 ECU o più ma inferiore a 33,6 ECU (18)	19,3+2,1 ECU/ 100 kg/netto	19,3+3,4 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 32,2 ECU o più ma inferiore a 32,9 ECU (19)	19,3+2,8 ECU/ 100 kg/netto	19,3+4,5 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – inferiore a 32,2 ECU (20)	19,3+45,7 ECU/ 100 kg/netto	19,3+45,7 ECU/ 100 kg/netto
	– – – altri :		
	– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto :		
	– – – – – di 56 ECU o più (21)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3
	– – – – – di 54,9 ECU o più ma inferiore a 56 ECU (22)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+1,1 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 53,8 ECU o più ma inferiore a 54,9 ECU (23)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+2,2 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 52,6 ECU o più ma inferiore a 53,8 ECU (24)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+3,4 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 51,5 ECU o più ma inferiore a 52,6 ECU (25)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+4,5 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – inferiore a 51,5 ECU (26)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+45,7 ECU/ 100 kg/netto
0707 00 30	– – dal 1° ottobre al 31 ottobre :		
	– – – destinati alla trasformazione (27)		
	– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto :		
	– – – – – di 35 ECU o più (28)	19,3	19,3
	– – – – – di 34,3 ECU o più ma inferiore a 35 ECU (29)	19,3+0,7 ECU/ 100 kg/netto	19,3+1,5 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 33,6 ECU o più ma inferiore a 34,3 ECU (30)	19,3+1,4 ECU/ 100 kg/netto	19,3+3 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 32,9 ECU o più ma inferiore a 33,6 ECU (31)	19,3+2,1 ECU/ 100 kg/netto	19,3+4,6 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 32,2 ECU o più ma inferiore a 32,9 ECU (32)	19,3+2,8 ECU/ 100 kg/netto	19,3+6,1 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – inferiore a 32,2 ECU (33)	19,3+45,7 ECU/ 100 kg/netto	19,3+45,7 ECU/ 100 kg/netto
	– – – altri :		
	– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto :		
	– – – – – di 76,2 ECU o più (34)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3
	– – – – – di 74,7 ECU o più ma inferiore a 76,2 ECU (35)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+1,5 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 73,2 ECU o più ma inferiore a 74,7 ECU (36)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+3 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 71,6 ECU o più ma inferiore a 73,2 ECU (37)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+4,6 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – di 70,1 ECU o più ma inferiore a 71,6 ECU (38)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+6,1 ECU/ 100 kg/netto
	– – – – – inferiore a 70,1 ECU (39)	20+47,3 ECU/ 100 kg/netto	19,3+45,7 ECU/ 100 kg/netto

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Codici Taric 0707 00 20* 12 e 0707 00 20* 14.

(3) Codici Taric 0707 00 20* 16 e 0707 00 20* 18.

(4) Codici Taric 0707 00 20* 22 e 0707 00 20* 24.

(5) Codici Taric 0707 00 20* 26 e 0707 00 20* 28.

(6) Codici Taric 0707 00 20* 32 e 0707 00 20* 34.

(7) Codici Taric 0707 00 20* 36 e 0707 00 20* 38.

(8) Codici Taric 0707 00 20* 72 e 0707 00 20* 74.

(9) Codici Taric 0707 00 20* 76 e 0707 00 20* 78.

(10) Codici Taric 0707 00 20* 82 e 0707 00 20* 84.

(11) Codici Taric 0707 00 20* 86 e 0707 00 20* 88.

(12) Codici Taric 0707 00 20* 92 e 0707 00 20* 94.

(13) Codici Taric 0707 00 20* 96 e 0707 00 20* 98.

(14) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(15) Codici Taric 0707 00 25* 12 e 0707 00 25* 14.

(16) Codici Taric 0707 00 25* 16 e 0707 00 25* 18.

(17) Codici Taric 0707 00 25* 22 e 0707 00 25* 24.

(18) Codici Taric 0707 00 25* 26 e 0707 00 25* 28.

(19) Codici Taric 0707 00 25* 32 e 0707 00 25* 34.

(20) Codici Taric 0707 00 25* 36 e 0707 00 25* 38.

(21) Codici Taric 0707 00 25* 72 e 0707 00 25* 74.

(22) Codici Taric 0707 00 25* 76 e 0707 00 25* 78.

(23) Codici Taric 0707 00 25* 82 e 0707 00 25* 84.

(24) Codici Taric 0707 00 25* 86 e 0707 00 25* 88.

(25) Codici Taric 0707 00 25* 92 e 0707 00 25* 94.

(26) Codici Taric 0707 00 25* 96 e 0707 00 25* 98.

(27) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(28) Codici Taric 0707 00 30* 12 e 0707 00 30* 14.

(29) Codici Taric 0707 00 30* 16 e 0707 00 30* 18.

(30) Codici Taric 0707 00 30* 22 e 0707 00 30* 24.

(31) Codici Taric 0707 00 30* 26 e 0707 00 30* 28.

(32) Codici Taric 0707 00 30* 32 e 0707 00 30* 34.

(33) Codici Taric 0707 00 30* 36 e 0707 00 30* 38.

(34) Codici Taric 0707 00 30* 72 e 0707 00 30* 74.

(35) Codici Taric 0707 00 30* 76 e 0707 00 30* 78.

(36) Codici Taric 0707 00 30* 82 e 0707 00 30* 84.

(37) Codici Taric 0707 00 30* 86 e 0707 00 30* 88.

(38) Codici Taric 0707 00 30* 92 e 0707 00 30* 94.

(39) Codici Taric 0707 00 30* 96 e 0707 00 30* 98. »